

CLXX.

TORNATA DEL 15 MARZO 1907

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Comunicazione della Presidenza — Commemorazione del senatore Ponsiglioni, alla quale si associano il senatore Curta-Mameli e il ministro della guerra, a nome del Governo — Messaggio della Camera dei deputati e presentazione di disegni di legge — Senza discussione si approvano le conclusioni della Commissione per il Regio decreto 29 novembre 1906 (N. LXXVI-A Documenti) — Si procede alla discussione degli articoli del disegno di legge: « Istituzione del Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova » (N. 303-A) — All' articolo 1 il senatore Arrivabene propone un' emendamento, a nome anche di altri senatori — Dopo osservazioni del relatore, senatore Veronese, e del ministro dei lavori pubblici, questo emendamento non è approvato — Si approva la seconda parte di un emendamento proposto dal senatore Casana, accettato dall' Ufficio centrale e dal ministro dei lavori pubblici — Il senatore Cadolini presenta un emendamento di cui ritira la prima parte, dopo osservazioni del senatore Pierantoni — Il senatore Arrivabene propone un altro emendamento, che poi ritira, uditi gli argomenti in contrario dei senatori Cadolini, Veronese, relatore, e del ministro dei lavori pubblici — Dopo osservazioni del relatore, e del ministro dei lavori pubblici, il senatore Cadolini non insiste nella seconda parte del suo emendamento — Si approva una modificazione all' ultimo capoverso dell' art. 1, concordato tra l' Ufficio centrale, il ministro dei lavori pubblici e il senatore Cadenazzi, e poi il complesso dell' art. 1 emendato — I senatori Cadolini e Sani svolgono i loro emendamenti all' art. 2; ma poi li ritirano in seguito alle osservazioni del senatore Veronese, relatore, e del ministro dei lavori pubblici — L' art. 2 è approvato — Dopo osservazioni e proposte dei senatori Cadolini, Rossi Luigi, Veronese, relatore, e del ministro dei lavori pubblici, si approva l' art. 3 emendato, secondo la proposta dell' Ufficio centrale, e del senatore Rossi Luigi — Senza discussione si approva l' art. 4, e, dopo osservazioni del ministro dei lavori pubblici, del relatore, e del senatore Rossi Luigi, si approva l' art. 4-bis — All' art. 5 il senatore Cadolini ritira un suo emendamento, uditi il ministro dei lavori pubblici, e il senatore Veronese, relatore, e l' art. 5 è approvato nel testo dell' Ufficio centrale — Approvasi l' art. 6 secondo le modificazioni proposte dal Governo d' accordo con l' Ufficio centrale — Sono approvati l' art. 7 con un emendamento proposto dal ministro dei lavori pubblici, e senza osservazioni gli articoli 8 e 9 — Il seguito della discussione è rimandato alla successiva tornata.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri dei lavori pubblici, della guerra, della marina, dell' agricoltura, industria e commercio, di grazia e giustizia e dei culti, e dell' istruzione pubblica.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del sunto di petizioni pervenute al Senato.

FABRIZI, *segretario*, legge:

« N. 304. La Lega di miglioramento e di mutuo soccorso fra gli scaricanti, stivatori di bordo e barcaioli del porto di Palermo, con ordine del giorno votato in adunanza 23 febbraio 1907, esprime voti al Senato per l'approvazione del disegno di legge: Provvedimenti a favore dell'ospedale civile di Palermo e riforme di lasciti esistenti in Sicilia (N. 435);

« 305-307. Il Collegio notarile dei distretti di Pisa e Volterra, la Camera di commercio ed arti di Catanzaro esprimono voti per aggiunte e modificazioni al disegno di legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 187);

« 306. Il Consiglio comunale di Monteleone Calabro (Catanzaro) esprime voti perchè col disegno di legge sull'ordinamento del notariato sia provveduto all'istituzione di una Cassa notarile di previdenza e a dare esecutorietà alle deliberazioni dei Consigli notarili;

« 308. Il Consiglio direttivo dell'Associazione nazionale fra gl'insegnanti pareggiati (sezione Arezzo) esprime voti al Senato per alcune aggiunte al disegno di legge: Estensione agl'impiegati delle amministrazioni provinciali e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza della legge 6 marzo 1904, n. 88 (N. 439);

« 309. I Consigli comunali di Trapani Acquafondata (Caserta) e Tortorì (Cagliari) esprimono voti perchè ai bilanci dei comuni meridionali e delle isole siano apportati sgravi di spese in dipendenza della legge del Mezzogiorno;

« 310. Il Consiglio comunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) esprime voti per la costruzione di un doppio binario sulla linea Catania-Messina ».

Comunicazioni della Presidenza.

PRESIDENTE. Ho ricevuto dall'Ambasciatore di Francia la lettera seguente:

« Monsieur le Président,

« Dès l'ouverture de la séance d'hier, le Sénat du Royaume a bien voulu, sur la propo-

sition éloquent de M. l'amiral Canevaro, envoyer au Sénat français l'expression de ses sympathies émues à l'occasion de la terrible catastrophe qui vient d'atteindre notre marine.

« Cette manifestation unanime de la haute assemblée sera accueillie avec reconnaissance par le Parlement et par la nation française. Il m'est agréable, au nome de mon Gouvernement, d'en remercier le Sénat par la haute entremise de Votre Excellence et je joins à ces sentiments de vive gratitude les assurances de ma haute considération.

« CAMILLE BARRÈRE ».

Come il Senato sa, l'altro giorno, seduta stante, ho subito telegrafato al Presidente del Senato francese affinché i voti espressi così vivamente dal senatore Canevaro e dal ministro Mirabello ed approvati all'unanimità dall'Assemblea, pervenissero al Senato francese nella stessa giornata. Ieri sera ho ricevuto il seguente telegramma dal Presidente del Senato francese:

« Profondément touché de la manifestation spontanée dont vous m'avez adressé l'expression émue, le Sénat me charge de vous transmettre, et par vous au Sénat italien, avec ses remerciements, la nouvelle affirmation des fraternelles sympathies qui unissent nos deux patries dans leurs malheurs respectifs (*très bien! très bien! - Vifs applaudissements*).

« ANTONIN DUBOST ».

Commemorazione del senatore Ponsiglioni.

PRESIDENTE. Signori Senatori!

Il senatore Antonio Ponsiglioni, dopo lunga malattia, moriva nel pomeriggio di ieri nella sua villa di Quinto, presso Genova, in età di 65 anni, essendo nato a Cagliari l'11 febbraio 1842.

Di vivace ingegno, acquistò, ancor giovane, fama di eletto giurista, e rivolse ad un tempo gli studi alle discipline economiche.

Scrisse intorno a queste, oltre a' suoi trattati *dell'economia sociale e dell'economia pubblica*, molti pregiati lavori, come ad esempio: *Il banchetto della vita, Il giuoco del lotto, La fisiologia del credito, L'avvenire dell'operaio*.

Sulle società popolari d'istruzione e temperanza, ed altri parecchi su svariati argomenti.

Professore di economia politica nella Università di Genova, fu nel corso della XIII Legislatura eletto deputato di Cagliari, e chiamato a sedere in Senato il 21 novembre 1901. Prendendo parte attiva ai lavori del Parlamento, egli vi portava quell'argomentare stringato e quella rapidità di espressione che singolarmente lo distinguevano.

Per la sua modestia, per la semplicità dei modi, per la cortese e schietta affabilità, per la bontà del cuore, era carissimo a tutti.

Al mesto ed affettuoso saluto per l'estinto collega, il Senato unisce le vive condoglianze all'afflitta famiglia. (*Approvazioni*).

CARTA-MAMELI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARTA-MAMELI. Dopo la bella ed eloquente commemorazione del senatore Ponziglioni fatta dal nostro illustre Presidente, a me non resterebbe altro da aggiungere; e non parlerei se non fossi mosso da due considerazioni. La prima è che sono un concittadino del compianto senatore Ponziglioni: la seconda, che da ormai 50 anni eravamo legati da intima, affettuosa amicizia, che non si smenti mai per un solo istante.

Appena diciassettenne egli si arruolò nelle schiere di Garibaldi e combattè valorosamente durante tutta la campagna dell'Italia meridionale. Questa finita, riprese e compì i suoi studi interrotti, ed in breve salì in reputazione ed in onore. Scrittore valoroso di economia politica, dotto e diligente professore e rettore per parecchi anni, dell'Università di Genova, egli era stimato ed amato da tutti quanti lo conoscevano. Quando venne fra noi era già minato dalla malattia che lo trasse al sepolcro, e però non poté dare la giusta misura del suo acuto ingegno e della vasta sua cultura. Egli era non solo stimato, ma amato da tutti, da professori e da studenti nell'Ateneo genovese; e contava numerosi amici, tanto a Cagliari, che a Genova, sua seconda patria. E se è vero che nelle urne confortate di pianto il sonno della morte è meno duro, è certo che il sonno eterno del povero amico mio non sarà turbato.

Pregherei il nostro presidente di voler comunicare alla famiglia desolata le condoglianze

del Senato per la perdita del buono ed amato collega. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. La Presidenza ha già prevenuto il desiderio del senatore Carta-Mameli.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGANÒ', *ministro della guerra*. A nome del Governo, mi associo a cuore aperto alle nobili parole pronunciate dal nostro Presidente e dal senatore Carta-Mameli in commemorazione del senatore Ponziglioni, che fu, come tutti sanno, egregio patriota e valente economista. (*Bene*).

Messaggio della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Ho ricevuto dalla Presidenza della Camera dei deputati un messaggio col quale si trasmettono alla Presidenza del Senato i seguenti due disegni di legge di iniziativa parlamentare:

« Distacco del comune di Petina dal mandamento di Postiglione e sua aggregazione al mandamento di Polla;

« Autorizzazione alla Cassa dei depositi e prestiti a trasformare i prestiti contratti per esecuzione di opere riguardanti la provvista di acqua potabile ».

Do atto al Presidente della Camera di questa comunicazione. I due progetti di legge saranno stampati e distribuiti agli Uffici pel loro esame.

Presentazione di progetti di legge.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, approvato dall'altro ramo del Parlamento per « Autorizzazione al Governo di anticipare le somme occorrenti per l'esecuzione di lavori di somma urgenza diretti ad arrestare il movimento delle frane ».

Prego che questo progetto sia inviato per l'esame alla Commissione di finanze e dichiarato d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge.

Il signor ministro domanda che questo progetto sia dichiarato d'urgenza e mandato alla Commissione di finanze.

Se non si fanno obiezioni, questa proposta s'intenderà accolta.

(Approvato).

Approvazione della relazione della Commissione pei decreti registrati con riserva sul Regio decreto 29 novembre 1906 col quale si danno nuove disposizioni in riguardo al Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana (N. LXXVI-A - Documenti).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la relazione della Commissione per i decreti registrati con riserva sul Regio decreto 29 novembre 1906 col quale si danno nuove disposizioni in riguardo al Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana.

Il Senato ha sott'occhio questa relazione: se non si fanno osservazioni in contrario, si intenderà approvata.

(Approvata).

Seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione del Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova » (N. 303-A).

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del disegno di legge: « Istituzione del Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova ».

Ricorda il Senato che venne chiusa ieri la discussione generale; passeremo ora alla discussione degli articoli.

Siccome vari sono gli emendamenti, prego l'Ufficio centrale di dire, articolo per articolo, se e quali accetta.

Art. 1.

È istituito un ufficio per le opere idrauliche delle provincie di Venezia, Padova, Treviso, Vicenza, Verona, Rovigo, Udine, Belluno e del bacino della provincia di Mantova, compreso tra la sinistra del Po e del Mincio, che ha per recipiente di scolo il fiume Tartaro.

Questo ufficio prende il nome di *Magistrato alle acque*; ha sede in Venezia, e comprende in un unico compartimento amministrativo i territori sopraindicati.

Per decreto Reale, su domanda dei rispettivi Consigli provinciali, altre provincie o bacini

di altre provincie finitime, potranno essere aggregate al compartimento del Magistrato alle acque.

A questo articolo vi sono due emendamenti, l'uno dell'onor. Casana, l'altro dell'onor. Cadolini.

Essi sono così concepiti:

Nel 1° comma, dopo le parole: « e del bacino della provincia di Mantova » sostituire fino al termine del comma le seguenti: « le cui acque colano nel fiume Tartaro ».

Nel 2° comma, dopo le parole: « Compartimento amministrativo » intercalare le seguenti: « nei limiti ed agli effetti della presente legge ».

CASANA.

Nel secondo capoverso, alle parole: « prende il nome di Magistrato alle acque » sostituire le seguenti: « prende il nome di *Direzione compartimentale delle opere idrauliche nelle provincie venete* ».

Soppressione del terzo capoverso che comincia con le parole: « Per decreto Reale... ».

CADOLINI.

ARRIVABENE. Domando la parola per presentare un altro emendamento a questo articolo primo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARRIVABENE. A nome anche degli onorevoli colleghi Cadenazzi e Guerrieri-Gonzaga, proporrei l'emendamento seguente al primo comma dell'art. 1: « È istituito un ufficio per le opere idrauliche delle provincie di Venezia, Padova, Treviso, Vicenza, Verona, Rovigo, Udine e Belluno ».

Signori senatori, coll'emendamento da noi proposto a questo articolo, primo dello schema di legge, miriamo a mantenere intatto il regime idraulico del bacino del Mincio sotto l'egida della legge comune. La storia dolorosa delle passate alluvioni, gli allarmi e i pericoli corsi dalle popolazioni mantovane, ci ammoniscono di non mutare giurisdizione.

Signori senatori, non sono le terse e modulate acque dei canali mantovani quelle che impensieriscono gli abitanti operosi dell'antico delta padano, bensì, come disse il veterano degl'ingegneri veronesi, il Bognòlo, le acque torbide del Po; ed è infatti il Po, onorevoli

senatori, che insidia costantemente quelle nobili e ubertose regioni agricole, dalla fossa di Polesella che mette in comunicazione il gran fiume col canal Bianco. Una carta topografica, onorevoli colleghi, meglio della parola vi renderebbe persuasi di ciò. E perchè allora contro questo formidabile nemico e le opere idrauliche attinenti, debbonsi stabilire i rapporti del Magistrato, che andiamo ad istituire, per mezzo di semplice regolamento, mentre questo semplice mezzo si vieta alle acque del Mincio? I Polesani non saranno certamente grati a chi tracciò per primo il perimetro idraulico del Magistrato. A voi, signori senatori, alla vostra veggente saggezza il decidere.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito. I senatori Arrivabene, Cadenazzi e Guerrieri-Gonzaga, hanno presentato il seguente emendamento all'articolo 1:

« È istituito un ufficio per le opere idrauliche per le provincie di Venezia, Padova, Treviso, Vicenza, Verona, Rovigo, Udine e Belluno ».

Chiedo all'Ufficio centrale il suo avviso su questo emendamento.

L'onor. relatore ha facoltà di parlare.

VERONESE, *relatore*. Dopo il discorso da me fatto ieri, dopo quello dell'onor. ministro, dopo i discorsi autorevoli degli onorevoli Casana, Cadolini, Sormani-Moretti e di altri, mi parrebbe inutile aggiungere alcuna parola; ma poichè l'onorevole collega Arrivabene ha voluto ribattere nuovamente alcuni argomenti dai quali sembrerebbe che quasi coattivamente si fosse compreso il bacino della provincia di Mantova per favorire le provincie venete, debbo respingere questa accusa immeritata, inquantochè l'Ufficio centrale nel determinare il perimetro del Compartimento si è ispirato al principio dell'unità idrografica, e non alla divisione amministrativa delle provincie, per evitare tutti i danni che si sono verificati fino ad oggi anche fra la parte in contestazione di Mantova e quella Veneta, che costituiscono un solo bacino idrografico.

Io ho già detto che così facendo l'Ufficio centrale ha ritenuto di fare l'interesse sia della provincia di Verona e di Rovigo, sia della provincia di Mantova, perchè si provvede sotto una sola direzione ai bisogni veramente urgenti di questo importantissimo bacino. Che se i Mantovani volessero essere idraulicamente indipen-

denti dalle provincie di Verona e di Rovigo, si dovrebbe costruire un canale apposito per mandare le loro acque di scolo per altra via che non sia per il Tartaro che scorre nella provincia di Verona. Lo ripeto, questo perimetro determinato dall'Ufficio centrale non può essere di nessun danno alla irrigazione del Mincio inquantochè il progetto stesso di legge dice che nulla è innovato all'art. 11 rispetto alle vecchie concessioni le quali sono determinate dai trattati più volte ricordati. In quanto alle nuove concessioni non viene sentito che il parere del Magistrato, e quindi non può darsi che il Magistrato possa fare gl'interessi veneti ostacolando la derivazione del Mincio. Il suo non è che un parere, deciderà sempre il ministro.

Non può questo bacino ostacolare quel progetto grandioso di sistemazione del Mincio, di cui ieri abbiamo parlato, inquantochè anzi la unione di Mantova al Magistrato ne faciliterebbe l'esecuzione, qualora si rendesse possibile tecnicamente e finanziariamente; nè può ostacolare la formazione di questo bacino la istituzione di un apposito ufficio a Mantova, inquantochè anche istituendo quest'ufficio, la parte del bacino in contestazione dovrebbe sempre appartenere al Magistrato.

Per tutte queste considerazioni l'Ufficio centrale non crede, per fare il suo dovere, di poter accettare l'emendamento proposto dai colleghi Arrivabene, Cadenazzi e Gonzaga, ritenendo che ferirebbe il principio fondamentale della legge.

Debbo ripetere ancora all'amico Cadenazzi che col dire « il bacino è compreso fra la sinistra del Mincio e la sinistra del Po » non intendiamo che tutto il bacino compreso fra questi due fiumi debba appartenere al Magistrato, ma solo quella parte che ha per recipiente di scolo il fiume Tartaro.

Conosco benissimo che c'è una parte importante di questo bacino fra la sinistra del Po e del Mincio che scola nel Mincio e nel Po; questa s'intende che viene esclusa.

Dopo queste dichiarazioni, io credo che i colleghi Arrivabene e Cadenazzi dovrebbero accontentarsi e ritirare il loro emendamento. Ad ogni modo siamo dolenti, ma non possiamo proprio accettarlo.

ARRIVABENE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIVABENE. Noi manteniamo il nostro emendamento. Se dovessi rispondere, citando fatti storici sulle contestazioni tecniche e sugli studi fatti da insigni idraulici mantovani per il Mincio e il lago di Garda, ma in ispecie per il Mincio che da Peschiera, attraversando Mantova, scende al Po, dovrei intrattenere lungamente il Senato, e rientrerei nella discussione generale, il che mi guardo bene di fare.

Risponderò solo all'onorevole relatore: che appunto, per il fatto del passaggio di Peschiera alla provincia di Verona, mentre Napoleone I col trattato di Campoformio l'aveva sottratta al Veneto, assegnandola, per la difesa militare e per ragione idraulica a Mantova, che i Mantovani ebbero dopo il 1866, continui dibattiti coi Veronesi per le acque del fiume.

In questo alto Consesso fu relatore della legge che restituisce Peschiera a Verona, il venerando senatore Giovanni Arrivabene, il quale esprimeva un voto di concordia e di stimolo per sollecitare la regolarizzazione del Mincio alla sua uscita dal lago di Garda. Ma quel voto, onor. Veronese, non venne sin qui esaudito!

A ragione quindi i Mantovani sono allarmati dall'art. 1 di questa legge; specie gli uomini tecnici, e temono assai che il grande problema idraulico mantovano abbia, per la sua risoluzione, danno e ritardo, dividendo il bacino del Mincio fra due giurisdizioni distinte, come viene proposto.

È per questo che a malincuore, e non per fare atto di opposizione, la quale non è nell'animo nostro, ma per sostenere gl'interessi vitali delle popolazioni della provincia di Mantova, che ha bisogno di un'unica Magistratura che tuteli i suoi argini e le difese idrauliche, che noi manteniamo l'emendamento, e desideriamo che la saggezza del Senato decida su questa per noi grave questione.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Non ripeterò ciò che ho detto ieri al Senato; mi basta dichiarare che mi associo alle considerazioni dell'onorevole relatore, aggiungendo solo che, dopo così lunga discussione, non sono riuscito ancora a vedere le ragioni di tanta e così pertinace opposizione fatta dai senatori

Arrivabene e Cadenazzi. E lo dico con tanta maggiore coscienza in quanto, e l'uno e l'altro, mi renderanno questa giustizia, sono stati fra coloro che hanno preso maggiormente a cuore gli interessi idraulici di Mantova.

È mio convincimento che, mentre gli interessi di Mantova non sono in nessuna maniera vulnerati da questo disegno di legge, anzi dal confidarli al Magistrato alle acque, che è munito di un personale specializzato e di mezzi sufficienti, essi saranno tutelati più largamente e con maggior competenza, d'altra parte non vi è forza di legge che possa violentare la natura e i bacini che natura ha unito, non può il legislatore separare. I rapporti che corrono tra il Tartaro, che è un recipiente, e il Mincio, che è un affluente del Tartaro, sono inscindibili e assoggettare a potestà diversa il Tartaro che dovrebbe, secondo il progetto Averone, ricevere le acque del Mincio, sarebbe, a parer mio, rendere molto difficile così il compito del Magistrato come quello del Genio civile. Di guisa che, con la piena coscienza che non solo in nessuna maniera sono vulnerati gli interessi di Mantova, ma che li affidiamo in buone ed esperte mani, io debbo, per quanto mi dolga far cosa poco gradita agli onorevoli Arrivabene e Cadenazzi, pregare il Senato di respingere il loro emendamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto dagli onor. Arrivabene, Cadenazzi e Guerrieri-Gonzaga che rileggo:

Al primo comma dell'art. 1 sostituire la seguente dizione:

« È istituito un Ufficio per le opere idrauliche delle provincie di Venezia, Padova, Treviso, Vicenza, Verona, Rovigo, Udine e Belluno ».

Coloro che intendono approvare questo emendamento, non accettato nè dal Governo nè dall'Ufficio centrale, sono pregati di alzarsi.

(Non è approvato).

Ricordo che su questo art. 1 vi sono altri due emendamenti, proposti uno dall'onor. Casana e l'altro dall'onor. Cadolini.

Rileggo l'emendamento proposto dall'onor. Casana:

Nel 1° comma, dopo le parole: « e del bacino della provincia di Mantova » sostituire fino al termine del comma le seguenti: « le cui acque colano nel fiume Tartaro ».

Nel 2° comma, dopo le parole: « Compartimento amministrativo » intercalare le seguenti: « nei limiti ed agli effetti della presente legge ».

PRESIDENTE. Chiedo all'Ufficio centrale se accetta questi emendamenti.

VERONESE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VERONESE, *relatore*. A me pare che la prima parte di questo emendamento non la possiamo accettare, perchè la nostra forma è più precisa. Anche tecnicamente mi pare che la nostra dizione sia più determinata. Possiamo invece accettare la seconda parte dell'emendamento Casana, cioè che nel secondo comma, dopo le parole: « in un unico compartimento amministrativo », si aggiungano le parole: « nei limiti ed agli effetti della presente legge ».

È questione di forma, perchè noi riteniamo che facendo la legge, al compartimento amministrativo si debba applicare la legge e non altra. Ad ogni modo la proposta si può anche accettare.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'Ufficio centrale accetta solo la seconda parte dell'emendamento del senatore Casana.

Pongo ai voti la prima parte dell'emendamento del senatore Casana, non accettato nè dal Governo nè dall'Ufficio centrale. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Pongo ora ai voti la seconda parte di questo emendamento accettato dall'Ufficio centrale, che consisterebbe nell'aggiungere al secondo comma dopo le parole: « compartimento amministrativo » queste altre: « nei limiti ed agli effetti della presente legge ».

Coloro che intendono approvare questa modificazione sono pregati di alzarsi.

È approvata.

Rileggo l'emendamento dell'onor. Cadolini del tenore seguente:

Art. 1.

Nel secondo capoverso, alle parole: « prende il nome di *Magistrato alle acque* » sostituire le seguenti: « prende il nome di *Direzione compartimentale delle opere idrauliche nelle provincie venete* ».

Soppressione del terzo capoverso che comincia con le parole: « Per decreto Reale... ».

CADOLINI.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Prego l'onorevole mio amico Cadolini di ritirare l'emendamento, perchè abbiamo inteso che cosa si è dichiarato. L'onorevole ministro ha detto essere vera la dimostrazione da me fatta, che non vi è la men che remota analogia tra le sanzioni della legge e il *Magistrato delle acque della Serenissima Repubblica*; aggiunse che il titolo è una specie di voto augurale e che dobbiamo gloriarci più dei ricordi che dei fatti (*si ride*). Quando noi studiavamo legge, di leggi augurali non sentimmo parlare nei tempi nostri. Poi dirò cosa intima.

Io non voglio dar dispiacere all'onorevole nostro collega il senatore Tiepolo. Egli, sangue di dogi, mi pregò l'altro ieri di non dargli dispiacere (*si ride*), e voi sapete, onorevole Cadolini, che ve ne furono due di dogi. Ci fu un doge Baione esiliato per la famosa congiura, vi fu anche un Tiepolo pittore. Diamo al collega una soddisfazione che dirò atavistica, dopo che tutti abbiamo riconosciuto che il titolo *Magistrato alle acque* non corrisponde nè alla nomenclatura giuridica romana, nè al diritto pubblico nostro, nè al contenuto di questa legge, la quale temo si riduca a promettere molto e a concretare assai poco; chè al solito il venturo regolamento supera l'azione della legge.

Temo che possa avvenire quello che lessi della testa del colosso di Rodi; la ruppero, ma dentro vi si trovarono le ragnatele (*si ride*). Per questa legge che comprende le acque salate e le dolci, - non tocca le acque minerali - (*si ride*), le foreste rimangono sempre assegnate all'alta tutela del mio buon amico, l'onorevole Cocco-Ortu. Le foreste distrutte cagionarono il maggior danno all'estuario e alla laguna Veneta.

Voi dite che i battellieri e il popolo sono entusiasti per la parola ritolta dai ruderi delle istituzioni locali. Quando vedranno che la denominazione non contiene quello che essi sperano, perchè è quasi impossibile ai tempi nostri di impedire che le alluvioni continuino a fare danni e rovine, si dorranno dell'opera legislativa.

La denudazione del versante italiano delle Alpi occidentali fu lungamente studiata. I danni recati alle pianure e alla navigazione dei fiumi,

pel sedimento trascinato al basso dai torrenti, trassero la Repubblica in vari periodi storici, tra il settimo e il diciannovesimo secolo, a pubblicare leggi per proteggere le foreste. I provvedimenti obbligavano i proprietari delle terre montuose a ripiantare i boschi; ma i comandi non furono rigorosamente osservati. Alfonso di Béranger pubblicò nel 1863 un pregevole *Saggio storico della legislazione veneta forestale*, e vorrei che fosse sudiato. Notissima è la scienza ch'ebbero gli idrografi teorici italiani, fu grande l'abilità de' nostri ingegneri; ma l'importanza generale dei boschi non fu generalmente riconosciuta in Italia. I boschi, che moderavano e regolavano il corso delle sorgenti e dei fiumi, furono assai spesso sotto una giurisdizione, e sotto un'altra erano le pianure irrigate e devastate dalle piene dei torrenti. Il difetto della legge, che andiamo deliberando, è questo: di non combinare insieme l'azione comune intorno ai due obbietti per la conservazione e il restauro delle foreste e per la direzione dei corsi d'acqua. Non dobbiamo nasconderci la possibilità delle delusioni, che la legge potrà addurre. Io avrei desiderato che la distesa dell'azione del così detto Magistrato avesse compreso tutto l'Estuario, il catino dell'Adriatico e il lungo tratto del Po, il quale non è navigabile per mancanza di acque, ma perchè ha corso troppo rapido fin presso a Piacenza, ove tanto è diminuita la velocità da non poter più trasportare grande quantità di materia minerale, se non sia molto smiuzzata. Furono studiate le materie, che ne rialzano il fondo. Gli affluenti meridionali trascinano dagli Appennini terra in grandissima quantità di varie formazioni geologiche e assai fina; invece i suoi tributari alpini, all'occidente del Ticino, sono in gran parte carichi di materiale roccioso, di ghiaia e di sabbia. La Trebbia, che scaturisce dall'alto Appennino e a Piacenza si versa nel Po, rotola ciottoli e grossa ghiaia. Avviene che gli argini che frenano la corrente nelle piene, e in pari tempo ne aumentano la velocità, trascinano la maggior parte de' detti sedimenti nell'Adriatico. Secondo i calcoli del Lombardini, il Po trasporta alle sponde dell'Adriatico non meno di 42,760,000 metri cubi all'anno di fango e di sabbia, che protendono la linea litorale del mare in ragione di circa sessanta metri all'anno.

L'Adige trasporta ogni anno all'Adriatico

molti metri cubi di detriti alpini; considerevole è il tributo del Brenta. Però le acque del Lago Maggiore e di Como e di altri piccoli bacini lacustri trattengono i detriti derivanti dalla superficie meridionale delle Alpi, tra il Monte Rosa e le sorgenti dell'Adda, onde non giungono al mare.

Non voglio citare i calcoli del Mengotti, quelli del Marsch, del Dumont. Sono indicazioni utili a far aprire gli occhi ai tecnici, agli studiosi, ai patriotti, perchè si diano pensiero delle variazioni che questi riempimenti adducono. Ravenna, fabbricata, come Venezia, in mezzo ad una laguna, bagnata dall'Adriatico, che nel principio dell'era cristiana ne lambiva le mura, per la belletta recata dal Po ora è ben quattro miglia lontana dal mare. La città di Adria al tempo di Augusto era tuttora un porto famoso, tanto da dare il suo nome al mare Adriatico. Posta tra l'Adige e il Po, per l'azione riunita dei due fiumi, tanto la linea litorale avanzò, che ora la città è dentro terra per più di quattordici miglia. Possano gli uffici tecnici e amministrativi adunati in Venezia fare opera buona per preservare la dominatrice antica dei mari dalla minaccia di veder ridotto il suo splendore, e possano, se non vincere pienamente i danni delle inondazioni, correggerli, ridurli.

Però, contento che il mio buon amico, il ministro dei lavori pubblici abbia riconosciuta la verità delle cose da me dette, non credo che il titolo evocato dagli ordinamenti veneti possa addurre fortuna.

Ella, onor. ministro, che è tanto eloquente, che ama le arti, non faccia poesie. Il Magistrato alle acque, che giunse ad essere composto di 73 veneti tra senatori, savi ed esecutori, ebbe il suo aumento, e perfino la potenza di tagliare le teste — non quelle dei ministri (*si ride*) — quando con la scoperta del Capo di Buona Speranza, con l'oppressione della Spagna, i corrotti costumi, le sfibrate energie ridussero i commerci. Molte cose ho dette per reminiscenza di studi, perchè ogni giorno conviene a me più vivere del passato, che nutrire speranze per l'avvenire.

Mi batte il cuore ad ogni pensiero che è indirizzato alla grandezza e al benessere della mia patria. Terminando, riassumo brevemente quanto sostenni. Non stimai opportuno il titolo

dato alla legge, non lo trovai corrispondente all'obbietto, non al nostro diritto pubblico; ma mi sono arreso alla volontà dei colleghi; avrei voluto che la custodia e la conservazione delle foreste fossero state unite all'Ufficio, che avrà sede in Venezia; approvai un insegnamento che debba essere più pratico che teorico; pensai bene sulla Padova tra le acque dolci e le marittime; volli mantenuta la incompatibilità tra legislatori e amministratori; non tacqui le grandi difficoltà che si dovranno combattere, se non vincere. Ancora una volta dopo sedici anni mi conforta il pensiero di aver potuto recare la mia parola a vantaggio della regione veneta, la cui storia e il cui avvenire sempre fecero palpitare l'anima mia.

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Io ho presentato questo emendamento, perchè mi sembra che la denominazione proposta non risponda al linguaggio delle nostre leggi; ma, vedendo tanta resistenza ad accettarla, e siccome è una legge di decentramento, e può anch'essere di decentramento filologico, ritiro l'emendamento.

ARRIVABENE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARRIVABENE. Io spero di portare un ramo di ulivo tra l'allarme di tutto il corpo degli ingegneri idraulici mantovani, riflettente l'argine sinistro del Mincio, l'Ufficio centrale e l'onor. ministro. L'emendamento sarebbe il seguente, che io presento anche a nome dei miei colleghi Cadenazzi e Guerrieri-Gonzaga:

Al primo comma, dopo le parole « che ha per recipiente di scolo il fiume Tartaro » aggiungere le parole: « escluso l'argine sinistro del Mincio ».

È cosa lieve questa, ma converrete con me che il fiume Mincio, che dopo i laghi se ne va fra due alti argini con banche, contro-banche e sotto-banche fino a Governolo, non ha bisogno di essere mantenuto, protetto, diretto da due legislazioni diverse.

Io prego l'Ufficio centrale ed il ministro di accettare questa modesta modificazione, che varrà ad evitare che in avvenire si ripetino quelle secolari contestazioni che già vi furono in materia sì delicata, quale quelle delle acque, tra il Mantovano ed il Veronese.

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Come si è già detto ieri, gli argini rimangono sotto la direzione dell'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Mantova. Tutto ciò è stato detto e ripetuto, dunque non è il caso di scriverlo nella legge, perchè così facendo chissà quali altre aggiunte si dovrebbero introdurre. Anche per le province venete che hanno gli argini alla riva del Po, questi rimangono sotto gli uffici del Genio civile di ciascuno di esse. Dopo tante dichiarazioni fatte dal ministro, e dal relatore, mi pare che proprio non sia il caso d'introdurre nella legge un'espressione che potrebbe impegnare e compromettere anche la legge stessa.

PRESIDENTE. L'onor. relatore accetta la proposta del senatore Arrivabene?

VERONESE, *relatore*. Ma l'emendamento è superfluo, perchè dicendo: « è compreso tra la sinistra del Po ed il Mincio » sono esclusi gli argini del Po e del Mincio. Dopo questa dichiarazione a me pare che l'onor. Arrivabene ed anche il collega Cadenazzi possono accontentarsi; il regolamento provvederà.

La dicitura mi sembra matematicamente esatta, e che non possa dar luogo ad equivoci.

Non saprei usare una forma più precisa, mentre coll'emendamento dell'onor. Arrivabene bisognerebbe aggiungere anche la sinistra del Po.

Perciò io prego caldamente l'onor. amico Arrivabene di ritirare il suo emendamento, accontentandosi della mia dichiarazione, fatta anche dall'onor. Cadolini, che è tecnico eminente, e che cioè con la frase adoprata dal progetto s'intende esclusa la sinistra del Mincio.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Io non posso che confermare le dichiarazioni fatte ieri, e oggi ripetute dall'illustre relatore.

Se qualche dubbio vi fosse, bisognerebbe eliminarlo rispetto alla questione del Mincio e del Po.

A prescindere che nel primo comma si è già deliberato nel merito, il testo dice chiaramente che gli argini rimangono sotto la potestà ordinaria.

ARRIVABENE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARRIVABENE. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole relatore, suffragate dalla parola fluente ed ornata del ministro dei lavori pubblici, anche a nome dei miei colleghi che hanno firmato l'emendamento, dichiaro di non insistervi.

PRESIDENTE. Allora non rimane al Senato che pronunciarsi sull'emendamento del senatore Cadolini e che concerne la soppressione del terzo capoverso dell'articolo.

CADOLINI. Chiede di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Una volta adottato nel primo articolo il criterio fondamentale del bacino idrografico, non si può nello stesso articolo ammettere, che siano di poi aggiunte e comprese nel perimetro del bacino idrografico altre province, perchè ogni provincia non rappresenta un nuovo bacino idrografico.

Oltre a ciò non si comprende perchè si voglia conferire al Ministero la proposta facoltà, mentre nella legge ci sono delle tabelle che stabiliscono il personale, e la legge è tutta dettata con un criterio generale, quello cioè del bacino idrografico. Quando si ampliasse il perimetro e si allargasse notevolmente la giurisdizione del Magistrato delle acque, bisognerebbe anche modificare le tabelle del personale.

Dunque conviene lasciare le cose come sono. Se si renderà opportuna alcuna aggiunta, il Governo potrà farne la proposta con un nuovo disegno di legge.

Per queste ragioni a me sembra opportuno sopprimere il terzo capoverso così concepito:

« Per decreto Reale, su domanda dei rispettivi Consigli provinciali, altre province o bacini di altre provincie finitime, potranno essere aggregate al compartimento del Magistrato alle acque ».

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*.

L'osservazione dell'onor. Cadolini è sostanzialmente giusta, essendo fondamento della legge la costituzione del compartimento sotto il rispetto puramente idrografico, esclusa cioè qualunque importanza di ripartizioni artificiali amministrative.

Egli dice bene quando chiede che sia emendato l'ultimo comma dell'art. 1°, nel senso che

possano essere aggiunte al compartimento, non altre provincie, ma altri bacini idrografici.

Ma il senatore Cadolini, prendendo oggi la parola, è andato oltre alla proposta fatta ieri, perchè domanderebbe la soppressione del comma ultimo di questo articolo. Io lo pregherei di non volere insistere su questa soppressione, perchè è materia che non può essere facilmente disciplinata per legge.

Il Governo vedrà se il personale che si aggiunge al ruolo del Genio civile sia sufficiente, altrimenti domanderà al Parlamento una modificazione del ruolo organico.

CADOLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Io consento alla proposta dell'onorevole ministro, la quale produce un miglioramento, poichè mette in armonia questo capoverso col principio adottato. Ma quando penso quali possono essere i bacini idrografici da collegare con quello veneto, m'avvedo che essi fanno parte del grande bacino del Po.

Per quale ragione dobbiamo sottrarre a quest'ultimo gli affluenti della sinistra, che si collegano col recipiente? Perchè sottrarre allo studio generale dei provvedimenti, per la sistemazione del grande fiume, il regime dei corsi d'acqua che sono tributari di questo? Non è egli vero che la sistemazione dei fiumi i quali alimentano la corrente del Po può contribuire a risolvere, il grave problema della navigazione?

Dunque è desiderabile che il Ministero non decreti mai alcuna aggregazione; ma se questo è il nostro pensiero, tanto vale sopprimere interamente il capoverso che potrebbe creare pericolose complicazioni, per ciò che riguarda il grande disegno della navigazione. Io quindi pregherei caldamente l'onor. ministro e l'onorevole relatore di accettare la mia proposta.

VERONESE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VERONESE. A me sembra che l'onorevole Cadolini possa essere soddisfatto della modificazione accettata dall'onor. ministro, cioè che si tolga la parola « provincia » perchè la provincia non costituisce già una unità idraulica. Invece ci possono essere dei bacini ora distaccati che, uniti a quello determinato dall'art. 1, possono costituire ancora una unità idrografica. Per esempio nel primitivo disegno di legge vi

era una parte della provincia di Brescia e la provincia di Mantova fino all'Oglio, e quindi può darsi benissimo che anche per quei progetti che interessano la provincia di Mantova si possa, senza venir meno a quel grande concetto della unità idraulica del Po, unire al territorio del Magistrato come l'abbiamo votato, anche quella parte della provincia di Mantova e quella parte della provincia di Brescia che è rasente alla riva destra del Garda, qualora si venga ad attuare quel progetto di sistemazione del Garda e del Mincio che naturalmente a Mantova interessa moltissimo.

Perciò io manterrei l'articolo come lo ha modificato l'onor. ministro, anche nelle eventualità future relative alla provincia di Mantova.

La formula della modificazione sarebbe quindi questa: « per decreto Reale su domanda dei rispettivi Consigli provinciali altri bacini di provincie finitime potranno essere aggregati al Compartimento del Magistrato alle acque ».

PRESIDENTE. Vi sarebbe ora un altro emendamento del senatore Cadenazzi che consentirebbe di aggiungere le parole: « di Mantova » dopo la parola: « bacini », dicendovi così: « Altri bacini di Mantova o di provincie finitime ».

CADENAZZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADENAZZI. Io spero che almeno questo emendamento, il quale ha un carattere quasi grammaticale, sarà accettato dall'Ufficio centrale. Ieri chiudendo il mio dire espressi un voto e la speranza che una volta bene costituita la magistratura delle acque, possa la stessa provincia di Mantova, persuadendosi del proprio interesse, di sua iniziativa domandare di far parte della magistratura stessa. Ciò seguendo anche il pensiero manifestato dai relatori della legge in ambedue le Camere. Ora, decisa la sorte di Mantova, accettandosi l'ultimo comma dell'articolo in votazione con l'emendamento proposto dall'onorevole ministro e accettato dall'onorevole relatore, la provincia di Mantova resterebbe esclusa dalla possibilità di ottenere ciò che potrebbe esserle di beneficio. Io quindi propongo, in armonia anche all'emendamento dell'onorevole ministro, la seguente modificazione « per decreto Reale, su domanda dei rispettivi Consigli provinciali, altri bacini, di Mantova e di altre provincie finitime, ecc. ».

VERONESE, *relatore*. Accetto.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Anch'io accetto questa modificazione.

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Io mantengo la proposta della soppressione per questa ragione. L'articolo dice: « altri bacini »; ma non c'è altro bacino se non quello che si trova a occidente del Mincio; cioè il solo confinante col territorio Veneto. Nè si può dire bacino della provincia di Mantova, perchè questa non forma un bacino idrografico. Il solo bacino confinante è quello che abbraccia il lago di Garda e che risale anche la Valle del Chiese fino al lago d'Idro, a Montesuelo e a Bagolino.

È una grande regione che non va sottratta alla circoscrizione del Po. Ecco perchè insisto nel proporre la soppressione dell'ultimo capoverso, con la quale non si pregiudica nulla, perchè il Governo potrà sempre presentare un disegno di legge per quei provvedimenti che crederà opportuni.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Debbo rassicurare l'onor. Cadolini, il quale teme che, con l'aggiunzione di altri bacini al Compartimento del Magistrato alle acque possa venire turbata la navigazione del Po.

Il Governo sa benissimo che turbare la navigazione interna del Po sarebbe un vero delitto contro la patria.

Ma, evidentemente, quando un Consiglio provinciale abbia domandato l'aggregazione al Magistrato, la domanda non implica che il Governo debba accoglierla. Il Governo esaminerà quale influenza l'accoglimento possa avere.

Nè vorrei che il senatore Cadolini, insistendo, sollevasse un conflitto con la Camera dei deputati, poichè, quando nell'altro ramo del Parlamento l'onorevole Mantovani insistette per togliere dal Compartimento la provincia di Mantova, il sottosegretario di Stato Ferrero, disse: non chiudiamo la via a Mantova, essa si accorgerà dell'utilità di questa legge, e vorrà esser compresa nel Compartimento. Questo comma, approvato dall'altro ramo del Parlamento, apre quindi la via a nuove aggregazioni, quando altre provincie riconoscano gli effetti,

che credo saranno benefici e copiosi, di questa legge. Confidi il senatore Cadolini che il Governo non abuserà di questa facoltà e non dimenticherà l'interesse della navigazione interna; e si appaghi della modificazione concordata col l'Ufficio centrale, nella quale si parla di bacini e non di provincie, di Compartimenti creati dalla natura e non dalla legge.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Cadolini nella sua proposta?

CADOLINI. Insisto.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti il terzo comma dell'articolo 1 avvertendo, che chi intenderà approvare la proposta del senatore Cadolini, dovrà votare contro il comma.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Ora porrò ai voti l'emendamento concordato fra il ministro e l'Ufficio centrale nel quale si accoglie anche l'emendamento presentato dal senatore Cadenazzi e che sarebbe così concepito:

« Per decreto Reale su domanda dei rispettivi Consigli provinciali, altri bacini, di Mantova o di provincie finitime, potranno essere aggregati al compartimento del Magistrato alle acque ».

Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ora ai voti il complesso dell'articolo 1° così emendato, che rileggo:

Art. 1.

È istituito un ufficio per le opere idrauliche delle provincie di Venezia, Padova, Treviso, Vicenza, Verona, Rovigo, Udine, Belluno e del bacino della provincia di Mantova, compreso tra la sinistra del Po e del Mincio, che ha per recipiente di scolo il fiume Tartaro.

Questo ufficio prende il nome di *Magistrato alle acque*; ha sede in Venezia, e comprende in un unico compartimento amministrativo i territori sopraindicati.

Per decreto Reale, su domanda dei rispettivi Consigli provinciali, *altri bacini di Mantova e di provincie finitime*, potranno essere aggregate al compartimento del Magistrato alle acque.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Presentazione di disegni di legge.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti due disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Modificazioni alla legge 27 marzo 1904, n. 114 sull'avanzamento nei corpi militari della R. marina;

Provvedimenti a favore dei militari del Corpo Reale equipaggi.

Prego di voler dichiarare quest'ultimo progetto di urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro della marina della presentazione di questi due progetti di legge, che saranno stampati e distribuiti agli Uffici. Il signor ministro ha chiesto l'urgenza per il progetto di legge: « Provvedimenti a favore dei militari del Corpo Reale equipaggi ».

Se non si fa opposizione, l'urgenza è accordata.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione sul Magistrato alle acque.

Approvato l'articolo 1, passeremo al secondo, che rileggo:

Art. 2.

Il Magistrato alle acque provvede in conformità alle leggi, per il compartimento amministrativo summenzionato, al buon governo delle acque pubbliche, così nei riguardi del regime forestale come in quello delle opere idrauliche, del sistema delle bonifiche e del regime dei porti, del lido del mare e dei fari.

Per la competenza e la direzione delle opere idrauliche attinenti al fiume Po e alle diramazioni del suo delta, comprese nel compartimento del Magistrato alle acque, sarà provveduto per regolamento. In ogni caso sui progetti di sistemazione, di difesa, di navigazione e di polizia riguardanti le opere suddette sarà sentito il parere del Comitato tecnico di Magistratura.

In casi di urgenza spetterà al Magistrato alle acque il servizio di difesa degli argini del Po compresi nel compartimento.

A questo articolo 2° vi sono due emendamenti. Il primo dell'onor. senatore Cadolini, così concepito:

« Al secondo e terzo capoverso sostituire quelli corrispondenti del disegno del Ministero ».

Il secondo del senatore Sani è nei seguenti termini:

Dopo la parola « regolamento », aggiungere « in base ai criteri della presente legge ».

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. A me sembra che le disposizioni, com'erano formulate nel progetto ministeriale, fossero più chiare e precise, e rispondessero allo scopo della legge, meglio degli emendamenti proposti dall'Ufficio centrale.

L'articolo del Ministero è così concepito: « Sono escluse dalla competenza del Magistrato alle acque tutte le opere idrauliche attinenti al fiume Po e alle diramazioni del suo delta ».

Questa disposizione riguarda le grandi opere di sistemazione del Po, le quali rimangono escluse dalla competenza del Magistrato, perchè devono studiarsi con un criterio d'ordine generale.

Poi l'articolo prosegue: « Il solo servizio per la difesa degli argini in tempo di piena, che sarà previamente organizzato d'accordo fra il Magistrato alle acque ed il capo dell'ufficio per le opere idrauliche del Po, spetterà al Magistrato alle acque che ne avrà la direzione ».

Anche questa seconda parte è chiarissima, e conferma ciò che si è detto dapprima per calmare le preoccupazioni dei senatori di Mantova. Dunque, perchè non dobbiamo attenerci a questi due capoversi, che sono tanto chiari, mentre, secondo la formola dell'Ufficio centrale, si intende provvedere con un regolamento, che non si comprende a che cosa debba servire.

Anche il secondo capoverso dell'Ufficio centrale crea dei dubbi, perchè dice: « In casi di urgenza spetterà al Magistrato alle acque il servizio di difesa degli argini del Po compresi nel compartimento ». Ma veramente in casi di urgenza, e specialmente nei momenti delle piene, siccome gli ispettori non possono essere dovunque, conviene lasciare la intera responsabilità delle difese agli ingegneri capi; in caso contrario si corre il pericolo che i provvedimenti non siano presi in tempo. Io perciò proporrei che si

mantenessero i due capoversi del progetto ministeriale.

SANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANI. Signori senatori, non giudicatemi temerario se, fra tante illustri competenze, mi intrometto io pure in questa discussione a rischio di essere, come dice il Giusti:

In una musica
Solenne e grave
Un corno, un oboe
Fuori di chiave.

Non sarà un discorso quello che vi farò; ma l'espressione di alcuni dubbi sorti nell'animo mio alla lettura di questo articolo 2°; dubbi che vorrei mi fossero chiariti, anzi dissipati dall'autorevole parola del nostro Ufficio centrale e più ancora dalle dichiarazioni del ministro dei lavori pubblici, alle cui mani è affidato l'avvenire della presente legge, che, malgrado le lodi quasi D'Annunziane che abbiamo sentito risuonare in quest'aula nei giorni decorsi, non rappresenta a mio avviso che un piccolo passo sperimentale verso la definitiva soluzione del problema idraulico specialmente nelle provincie italiane percorse dai maggiori e più pericolosi nostri fiumi.

Ma, strano caso! Proprio il primo, il più grande di questi fiumi, quello che percorre la provincia di Rovigo nella sua lunghezza, da Ostiglia fino al mare nella parte meridionale, quello in cui si versano tutti gli scoli dei consorzi, quello che ha lo scolo principale del Tartaro, in certe epoche dell'anno, quando il Po può riceverlo, e dove c'è un manufatto chiamato della Fossa Polesine, che in molti casi può essere pericolosissimo, proprio quello rimane con la presente legge in uno stato così incerto, che io temo, se non si provvede efficacemente, come certo l'onor. ministro dei lavori pubblici vorrà fare, possa far svanire i sogni dorati che la nostra immaginazione ha creato intorno a questa magistratura delle acque.

Il progetto ministeriale, voleva escluse dalla competenza del Magistrato alle acque le opere idrauliche del Po; ma tutti i corpi morali della provincia di Rovigo, come è scritto a pagina 5 della relazione, i consorzi idraulici, di bonifiche le rappresentanze, i deputati politici e provin-

ciali, chiesero a giusta ragione che anche quest'opere fossero comprese nelle attribuzioni del Magistrato, essendo esse indissolubilmente legato al regime idraulico della provincia di Rovigo.

La Commissione della Camera accolse e non accolse questi voti delle rappresentanze della provincia di Rovigo. Notate bene che la provincia di Rovigo, rispetto alle altre provincie venete, si trova in una delle situazioni più tristi e pericolose, perchè essa ha tre grandi fiumi che congiurano a suo danno, Po, Adige e Canal Bianco; dunque, se anche manifesta delle apprensioni, che potrebbero a chi non conosce i luoghi, sembrare esagerate, bisogna tener conto che i danni patiti sono così gravi, che giustificano anche i timori pel futuro. Ebbene la Commissione della Camera, come ho detto accolse e non accolse, con uno di quei ripieghi, che sono spesso il nostro patrimonio politico e si limitò ad aggiungere il comma terzo, il quale dice: che nei casi di piena il solo servizio per la difesa degli argini, sarebbe spettato al Magistrato alle acque. Io, se fosse lecito di celiare in una materia così grave ed importante, direi che proprio questo concorso del Magistrato alle acque quando la piena è già arrivata, mi rappresenterebbe il soccorso di Pisa, perchè, come argutamente osserva la stessa relazione dell'Ufficio centrale a pag. 5, « sembrerebbe che la difesa in tempo di piena non si potesse scindere opportunamente da quella in tempo ordinario e che, in caso di disastri il Magistrato alle acque e l'Ufficio del Po se ne getterebbero la responsabilità l'uno sull'altro, riuscendo difficile il determinarla ». E dietro questo ragionamento giustissimo, secondo il mio parere, ha modificato il comma dell'articolo secondo, sostituendo le parole « in casi di urgenza » a quelle altre « in tempo di piena », parole che all'onor. Cadolini non garbano.

Ma anche esso, l'Ufficio centrale, messo di fronte ad un problema così grave, non ha avuto il coraggio di risolverlo ed ha finito col proporre un nuovo articolo 2°, col quale:

a) Si rimanda ad un regolamento il determinare la competenza e la direzione delle opere idrauliche attinenti al fiume Po;

b) Si dispone che su tutti i progetti di sistemazione e di difesa, di navigazione stessa, sentito il parere del Comitato tecnico della magistratura;

c) Si dice che in caso d'urgenza spetterà al Magistrato alle acque il servizio agli argini del Po compresi nel dipartimento.

Pare a me che parecchie incognite e forse anche la possibilità di attriti si contengano in questo articolo e quindi credo che sia opportuno che vi sia qui dentro una voce, sia pur modesta come la mia, che li additi perchè poi dalle dichiarazioni del ministro e dell'Ufficio centrale coloro che saranno incaricati della compilazione del regolamento abbiano a tenerne conto. In questo senso io ho presentato quella piccola aggiunta e pregherei il ministro e l'Ufficio centrale di volerla accettare poichè non ha che un carattere esplicativo.

Ora vengo particolarmente ad alcuni principali dubbi. Anzitutto credo che il regolamento debba ispirarsi al concetto dominante in questo disegno di legge, cioè quello di un moderato decentramento e d'una razionale autonomia; perchè trattandosi appunto di determinare la competenza e la direzione delle opere che deve avere la magistratura alle acque, è naturale che si adottino i criteri che hanno servito per il disegno di legge per cui questa magistratura fu creata. Viene poi una seconda parte, quella del parere del Comitato tecnico della magistratura. Qui bisognerà determinare in caso di conflitto tra il parere del comitato tecnico e quello del Consiglio superiore dei lavori pubblici e quale sia la norma di procedura da seguirsi e se il Comitato tecnico della magistratura interverrà di diritto all'adunanza del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Infine poi, e questa è la parte più grave ed importante, si dovrà bene precisare i casi di urgenza contemplati nell'ultimo comma dell'articolo 2°, perchè qualunque incertezza, qualunque oscillanza può essere cagione di gravi danni dei quali poi non si potrà domandar conto a nessuno a causa del palleggiamento delle responsabilità.

Altra questione gravissima. Chi provvederà alla difesa dell'argine sinistro del Po che trovasi nella provincia di Mantova, e precisamente in quel punto, così pericoloso per chi conosce i luoghi, fra Ostiglia e Serravalle, ma dal quale, con tutta la vigilanza del Magistrato, potrebbe venire l'inondazione di buona parte del territorio compreso nella sua giurisdizione?

Nella relazione del nostro Ufficio centrale si parla dell' istituzione di un ufficio idraulico speciale nella provincia di Mantova ed allora avremo la trinità idraulica, vale a dire il Magistrato alle acque, l' ufficio compartimentale del Po e l' ufficio speciale che si costituirà a Mantova.

A dir la verità, tre medici mi paiono un po' troppo! Signori, io non mi estenderò maggiormente perchè non voglio abusare del tempo; aspetto le spiegazioni che vorrà favorirmi l'onorevole ministro, e nutro la speranza che accetterà la mia piccola proposta. Ad ogni modo io voterò questa legge pur deplorando che i nostri fratelli mantovani oggi si stacchino da noi e facendo voti che vogliano fra breve ritornare nelle nostre braccia, chè l' interesse nostro e loro lo richiede.

VERONESE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE, *relatore*. Nella mia relazione mi pare di avere accennato alle ragioni per cui l' Ufficio centrale ha tenuto conto appunto delle condizioni speciali del delta del Po, dell' influenza, che ha avuto sempre rispetto alla laguna di Venezia che, come ho detto, è un sistema idraulico meraviglioso, ma al quale attentano specialmente i fiumi, mediante quelle torbide acque a cui ha accennato anche l'onorevole Tiepolo nel discorso dell'altro giorno, mediante correnti litoranee e movimenti del fondo che trasformano le spiagge in modo continuo, ossia i fiumi che sono inferiormente alla laguna e i fiumi che sono superiormente, portano sempre una quantità enorme di sabbia che si dispone in modi diversi. Perciò la repubblica stessa, che ha lasciato un monumento di sapiente energia nel governo delle acque, ha sempre avuto di mira il delta del Po, e ha fatto tutti quei grandiosi lavori che noi conosciamo. Questa è una delle ragioni principali, tanto più dopo gli studi fatti dal Comitato geologico italiano, che servono di confutazione ad altre opinioni espresse da scienziati stranieri intorno alla sorte futura della laguna di Venezia. Io credo che se l' arte e la scienza continueranno la lotta titanica che da secoli hanno combattuto, la laguna di Venezia sarà salva. Ma invece di trarre queste profezie dalla storia della natura, io le traggo dalla storia degli sforzi compiuti dall'uomo sotto l' impulso vigoroso della Serenissima.

Le forze naturali prevalenti certamente sono contrarie alla conservazione delle lagune, e già ne abbiamo visto sparire parecchie di queste lagune. Ma noi abbiamo vinto appunto lottando e correggendo queste forze naturali, e siccome non conosciamo i limiti in cui agiscono, dobbiamo sempre vigilare anche sul delta del Po.

Ecco perchè il Magistrato più che l' ispettore che può essere alla direzione di tutto il Po, ha l' interesse di esaminare quali influenze possono avere tutte le opere che siano fatte nel corso superiore del Po e nel corso inferiore. Ma un'altra ragione di cui si è occupato l'onorevole Sani è precisamente la situazione specialissima e pericolosissima della provincia di Rovigo.

Oltre che la provincia di Rovigo si trova compresa fra i due fiumi principali d' Italia, l' Adige e il Po, - e quanti disastri hanno portato entrambi nella provincia di Rovigo - essa si preoccupa giustamente delle condizioni speciali sue. Si sono fatte molte bonifiche; la Padana, la Polesana, che hanno costato circa 12 milioni; quelle recenti dell' isola d' Ariano, ove ci sono molte derivazioni d' acque; e di tutto il sistema del delta del Po, così complesso, vi deve essere una unità di direzione. E certamente, se avessimo badato soltanto al delta, avremmo dovuto affidarlo al Magistrato alle acque. Però ci siamo anche preoccupati dell'altra condizione, che un grande fiume come il Po deve avere una unità di direzione; così è in altri paesi. Quindi da questo lato ci siamo trovati incerti, non già perchè non avessimo avuto il coraggio di risolvere la questione, ma perchè abbiamo trovate giuste le ragioni per cui Rovigo insisteva che le opere del Po fossero affidate al Magistrato, ed anche giuste le ragioni dell'onor. Cadolini, che le vorrebbe affidate ad una sola unità di direzione. Nella stessa relazione ho accennato ad alcune soluzioni. Ecco perchè ci siamo attenuti al regolamento: perchè questo potrà variare, l' esperienza potrà correggere, si potranno tentare varie soluzioni, e quando l' esperienza abbia indicata la soluzione migliore, potremo sanzionarla per legge.

Altrimenti, se preferiamo oggi una soluzione per legge, sarà difficile cambiar la legge domani, mentre sarà facile mutare il regolamento. Io, per esempio, ho manifestato l' idea che il

Po, pur essendo sottoposto ad una unica direzione, questa sia una direzione generale per il regime del Po e dei suoi affluenti, ma che la esecuzione delle opere sia lasciata agli uffici speciali. Ma intanto all'Ufficio centrale pare di avere scelta la via migliore, stabilendo che con un regolamento il ministro determini la competenza dell'ufficio del Po. In ogni caso però il Magistrato deve essere sempre sentito sulle opere idrauliche nuove e di difesa o sulle opere per la navigazione che si faranno nel territorio del Magistrato, e deve intervenire in caso d'urgenza. L'onor. Cadolini vorrebbe si dicesse in caso di piena, come era detto nel progetto ministeriale. Il caso di piena certamente è un caso d'urgenza, ma il Magistrato dovrebbe intervenire quando si verifica il caso di piena, cioè quando il fiume è sopra guardia; quando è sotto guardia dovrebbe intervenire un altro ufficio. Ma il caso d'urgenza rimane anche quando il fiume non è sopra guardia; possono occorrere opere di difesa per premunirsi presto da piene che siano certo o probabili; ed ecco che anche se non c'è la piena, in questi casi si deve provvedere, perchè è caso d'urgenza.

E altri casi d'urgenza si possono presentare, quando non ci sia proprio la piena, ma quando occorra provvedere in determinati momenti, in un certo breve intervallo di tempo per riparare un argine minacciato per qualsiasi ragione, per sifone o per corrosioni avvenute o sprofondamenti.

Ma vi è anche un'altra ragione per giustificare la formula da noi adottata. L'art. 14 dice che in caso d'urgenza il Magistrato potrà provvedere alle opere di sua iniziativa fino a lire 200,000, non solo approvandole, ma anche dando l'ordine di esecuzione, mentre in tempo di pace, diremo così, questa facoltà di dare l'ordine di esecuzione appartiene al ministro. Si capisce che in caso d'urgenza non è possibile informare sufficientemente i ministri in tempo, quindi bisogna dare immediatamente gli ordini. Ecco perchè abbiamo adoperato la stessa formula, onde si possa applicare la disposizione dell'articolo 14 anche ai casi urgenti che non sono casi di piena. Con ciò rispondo ad un'altra osservazione dell'onor. Cadolini, inquantochè, se è vero che l'ingegnere capo, che è lì sul posto, deve provvedere, è però il Magistrato che

ha la facoltà di dare l'ordine di esecuzione. Il Magistrato potrà delegare i suoi ingegneri capi di provvedere nei momenti urgenti. Il regolamento potrà stabilire delle norme in questi casi d'urgenza e anche specificarli come desidera l'egregio collega Sani. A me pare dunque che l'Ufficio centrale sia stato in quella via che non turba gl'interessi nè dell'una parte, nè dell'altra; quindi pregherei l'onor. Cadolini di accontentarsi di queste dichiarazioni.

In quanto poi all'onor. Sani mi pare che il suo emendamento sia proprio superfluo, perchè ritengo sia già implicito nella legge, che il regolamento deve essere ispirato ai criteri fondamentali della legge stessa e che non si possa fare un regolamento con criteri più ristrettivi e non ispirati al concetto dell'autonomia proprio della legge stessa.

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. In seguito alle dichiarazioni dell'onorevole relatore, io non ho difficoltà a recedere dalla proposta, affidandomi alle spiegazioni date rispetto al significato della parola *urgente*.

Ma, giacchè egli ha parlato della laguna, io mi permetto di dire una parola su questo importantissimo argomento.

La laguna fu danneggiata dalla immissione delle acque del Brenta nella zona lagunare presso Chioggia, che pur troppo fu fatta per iniziativa di uno dei nostri più grandi idraulici. Il Governo italiano, con una spesa credo di 12 a 14 milioni, riparò al grave errore, riconducendo quelle acque direttamente al mare. Ma al danno prodotto per lunghi anni dalle torbide del Brenta, non si pose rimedio, e però sarebbe necessario che il Governo studiasse un disegno di legge per riparare progressivamente alle peggiorate condizioni della laguna.

Già un disegno di legge era stato presentato al Parlamento, ma, pur troppo, esso cadde alla chiusura della sessione. Per assicurare le sorti della laguna occorrono provvedimenti in virtù dei quali ogni anno si facciano lavori di bonificazione e di miglioramento, atti ad assicurare ad esso la conservazione dello intero specchio d'acqua.

Con siffatto pensiero, che deve altamente preoccupare i Veneziani, e perciò la nuova istituzione che si crea con questa legge, sembra che il Governo farà opera assai utile se, tosto

che sia creato il Magistrato alle acque proporrà, coll'aiuto di questo, un disegno di legge per assicurare le sorti della laguna...

SORMANI-MORETTI (*interrompendo*). Per questo presenteremo un apposito ordine del giorno.

PRESIDENTE. A questo articolo, come ho detto, sono stati presentati due emendamenti, l'uno dell'onor. Cadolini e l'altro dell'onor. Sani.

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, non intendo di insistere sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Allora non rimane che quello del senatore Sani.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. La questione del regime amministrativo del Po formò oggetto di studi fin dal tempo della Commissione presieduta dall'onor. Romanin-Jacur, che preparò il presente disegno di legge.

Quella Commissione ebbe a riconoscere l'opportunità che tutto il Po fosse assoggettato al Governo di una sola autorità, per ragioni di carattere strettamente idrografico. Si legge infatti in quella relazione: « è opportuno di escludere dalla circoscrizione del compartimento del Magistrato tutte le opere idrauliche relative al fiume Po e affluenti, per lasciare alla direzione di un'unica autorità quanto interessa il regime del Po e le opere relative, giacchè il Po ha leggi naturali affatto proprie, che esigono un'unità e continuità di osservazioni, di studi; è d'uopo quindi riconoscere che fu savio provvedimento istituire un compartimento d'ispezione, soddisfacendosi alla necessità imposta dalle condizioni speciali del più grande fiume d'Italia e sarebbe errore gravissimo apportarvi ora modificazioni ».

Che cosa è accaduto più tardi? Si è vista la possibilità di un conflitto di attribuzioni fra il Magistrato alle acque e gli uffici, a cui fosse commesso il regime amministrativo del Po. Come risolvere questo conflitto? V'era una risoluzione rigida, quella del disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento. L'Ufficio centrale del Senato ha creduto che quella soluzione avrebbe potuto presentare difficoltà,

tanto più che ben doveva distinguersi la questione della potestà di compilare e approvare i progetti dall'altra della potestà di ordinare l'esecuzione di opere. Per questa ragione l'Ufficio centrale del Senato ha preferito una forma più ampia, che lascia adito ad ulteriori studi, agli studi stessi del Magistrato delle acque intorno a quest'argomento, proponendo che il regolamento determini ciò che si riferisce a dirimere questo conflitto.

Mi rallegro che il senatore Cadolini abbia accettato il concetto dell'Ufficio centrale e poichè egli non insiste nel suo emendamento, io lo ringrazio della sua condiscendenza, ed egli sia pur sicuro che il regolamento terrà conto delle sue osservazioni.

Vengo ora alle osservazioni fatte dall'onorevole Sani.

Egli ha proposto un emendamento dettato dalla preoccupazione di ciò che, purtroppo, altre volte è accaduto, che i regolamenti cioè non abbiano bene interpretato lo spirito della legge, anzi lo abbiano talvolta adulterato; egli si è preoccupato della possibilità che il regolamento non si ispiri ai concetti di autonomia, naturalmente circoscritta nei confini dettati dalla necessità pratica e dalla ragione, ma che si ispiri a concetti accentratori, e perciò vorrebbe aggiungere che il regolamento debba esser conforme ai concetti fondamentali della legge.

Ora assicuro l'onor. Sani che il regolamento sarà fatto appunto con l'intendimento stesso della legge, sicchè la sua aggiunta può esser convertita in una raccomandazione.

L'onor. Sani ha poi fatto alcune particolari osservazioni e ha detto: come si farà a stabilire se c'è urgenza? Almeno il progetto ministeriale diceva: « in caso di piena ». L'urgenza, onor. Sani, si manifesterà non per mezzo di parole o di giudizi, ma coi fatti. Sarà l'acqua che dirà dove ci è l'urgenza, ma l'acqua non soltanto (se sia sopra o sotto la guardia), anche perchè, se pure è sotto la guardia, le piogge seguite, le condizioni dei fiumi nei bacini montani possono esser tali da lasciar prevedere che la piena è imminente ed allora vi sarà certamente l'urgenza.

È questione di fatto e si è adoprata perciò la forma più larga per impedire che al Magistrato delle acque sia chiusa la porta, sol perchè l'acqua è ancora sotto la guardia.

L'onor. Sani diceva inoltre: qui ci sono troppo medici. Avete un primo medico, il Comitato della Magistratura, poi il Magistrato alle acque, poi l'ispettore, indi l'ufficio del Genio civile. Come si coordinerà l'azione di tanti medici e quali medicine somministreranno? È un problema che presenta gravi difficoltà pratiche e l'esperienza può consigliare successivi mutamenti, sicchè è ragionevole lasciarne facoltà al regolamento.

Vengo alla raccomandazione dell'onor. Cadolini. Egli ha invitato il Governo a prendere in questa occasione l'impegno di ripresentare un disegno di legge, che regoli le condizioni idrografiche e giuridiche della laguna. Il sistema idrografico della laguna costituisce una gloria della nostra ingegneria; purtroppo la laguna ha sofferto dei grossi guai quando in essa è stato immesso il Brenta. Fu cercato di ripararvi, ma non vi si è ancora completamente riusciti. Ebbene il Governo prenderà i provvedimenti all'uopo necessari. L'onor. Cadolini mi permetta tuttavia di non fargli oggi alcuna promessa: mi limiterò solo a dirgli che il Governo considera come problema nazionale quello della conservazione della laguna veneta. E voglio sperare che l'onor. Cadolini si accontenti di queste dichiarazioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sani.

SANI. Non vorrò essere dammeno dell'onorevole Cadolini in fatto di cortesia verso l'onorevole ministro e verso l'Ufficio centrale. Non insisto quindi perchè il mio emendamento sia messo ai voti; prendo atto però delle dichiarazioni tanto dell'Ufficio centrale quanto dell'onor. ministro pregando che nella compilazione del regolamento vorrà l'onor. ministro chiamare a far parte della Commissione anche un rappresentante del Magistrato alle acque. Confido che l'onor. ministro non si rifiuterà a secondare questo desiderio tanto onesto quanto modesto.

PRESIDENTE. Non insistendosi negli emendamenti proposti, non resta che mettere ai voti l'art. 2 come fu proposto dall'Ufficio centrale.

Chi intende di approvarlo favorisca di alzarsi. (Approvato).

Art. 3.

Il capo del compartimento, o *presidente della Magistratura alle acque*, sarà nominato tra i

funzionari dello Stato con decreto Reale, su proposta del Consiglio dei ministri.

Il *presidente della Magistratura alle acque* rappresenta il ministro dei lavori pubblici, dipende da lui ed è di fronte a lui responsabile di quanto si attiene ai servizi ed alle attribuzioni assegnategli dalla legge.

L'ufficio di *presidente della Magistratura* è incompatibile con quello di membro del Parlamento e di consigliere delle provincie, dei comuni e dei consorzi idraulici di difesa, di scolo, di bonifica e forestali *nel compartimento*.

Do ora lettura di tutti gli emendamenti proposti all'art. 3.

Al primo capoverso proposto dall'Ufficio centrale, sostituire quanto segue: « Il direttore compartimentale sarà nominato fra gli ispettori superiori del genio civile, con decreto Reale, su proposta del Consiglio dei ministri ».

CADOLINI.

Sopprimere le parole: « tra i funzionari dello Stato ».

CASANA.

In fine, sostituire alle parole « nel compartimento », quest'altre che già erano nel testo del Ministero: « nel territorio sottoposto alla sua giurisdizione ».

ROSSI LUIGI.

Vi è poi un emendamento proposto dall'Ufficio centrale, d'accordo col ministro di agricoltura, industria e commercio, così concepito:

Art. 3, comma 2°.

Il presidente della Magistratura alle acque rappresenta il ministro dei lavori pubblici, dipende da lui ed è di fronte a lui responsabile di quanto si attiene ai servizi ed alle attribuzioni assegnategli dalla legge, tranne nei riguardi del regime forestale in cui il Presidente stesso rappresenta il ministro di agricoltura, industria e commercio e da lui dipende.

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. L'emendamento da me proposto non ha alcun legame con quello concordato.

fra l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale, che testè abbiamo udito leggere.

L'emendamento mio ha per iscopo di stabilire, che il capo del compartimento, anzichè genericamente « tra i funzionari dello Stato » sia nominato « tra gli ispettori del Genio civile », che fra i funzionari sono certamente i più idonei ad occupare il nuovo ufficio che si istituisce con questa legge.

Tale designazione presenta anche un altro vantaggio. Mentre, secondo il disegno del ministero, il direttore del compartimento non ha accanto a sè chi lo possa supplire in caso di bisogno, quando invece il direttore fosse scelto fra gl'ispettori del Genio civile, in caso di assenza esso sarebbe sostituito da un altro degli ispettori componenti il comitato; la qual cosa gioverebbe molto dacchè nella tabella organica del personale, non è designato alcun funzionario amministrativo che abbia un grado prossimo al direttore e quindi possa farne le veci.

In un articolo del progetto leggonsi bensì queste parole: « il direttore o chi ne fa le veci », ma quale sia il funzionario chiamato a farne le veci non è detto.

È molto difficile che il ministro possa trovare al di fuori degli ispettori del Genio civile una persona che abbia sufficiente competenza nelle discipline idrauliche; ma quando lo trovasse, se poi non corrispondesse all'aspettativa, e risultasse disadatto a quell'ufficio riuscirebbe difficile cambiarlo; mentre se il prescelto sarà un ispettore del Genio civile, si potrà facilmente destinarlo ad un altro diverso servizio, e surrogarlo nella direzione del compartimento.

Questa è la soluzione migliore che toglie di mezzo anche tutte le questioni della incompatibilità, imperocchè, bisogna notare che, rispetto ai deputati, l'incompatibilità sussiste, perchè la legge elettorale non ammette che coloro i quali appartengono a certe categorie di funzionari, fra le quali il Magistrato non sarebbe compreso. Laonde non sarebbe necessario di dichiarare « l'incompatibilità ».

Il meglio è che il capo di un ufficio così importante, non sia distratto da cure parlamentari, siano quelle della Camera, siano quelle del Senato. È meglio designare un funzionario il quale non abbia impegni che lo obblighino ad assentarsi dal luogo dove deve dirigere il suo ufficio.

Ecco perchè io propongo che si sostituiscano queste parole: « il direttore compartimentale sarà nominato fra gli ispettori superiori del Genio civile con decreto Reale su proposta del Consiglio dei ministri ».

VERONESE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE, *relatore*. Riguardo a questo articolo una discussione è stata già fatta l'altro giorno quando procedemmo alla discussione generale.

Alcuni colleghi volevano togliere addirittura questa parola « funzionario », altri volevano togliere ogni incompatibilità come nel primitivo progetto di legge.

Invece l'onor. Cadolini vorrebbe restringere ancora più la scelta nella categoria dei funzionari.

A me pare che nelle parole stesse dell'onorevole ministro ci sia già la ragione per cui l'Ufficio centrale non può accettare questo emendamento. Come non poteva accettare l'emendamento proposto dagli altri colleghi, che ammettevano che il Governo potesse scegliere in una categoria più larga di persone oltre ai funzionari, così non possiamo ammettere che si restringa.

Vi possono essere benissimo altri funzionari all'infuori del Genio civile, che possano assumere la carica di Presidente della magistratura. Probabilmente esso sarà scelto fra gl'ispettori del Genio civile, perchè certo questi sono i più indicati, ma non è escluso che possa pure essere un professore, un direttore di una scuola d'applicazione, un consigliere di Stato.

Già abbiamo ristretto il campo di scelta del Consiglio dei ministri. Non restringiamolo di più. Quindi l'Ufficio centrale prega l'onorevole senatore Cadolini di ritirare il suo emendamento. Del resto questa restrizione io la comprendo col concetto che egli ha della direzione compartimentale.

Ci vuole la persona che abbia oltre le qualità tecniche anche quelle amministrative, e questa persona non sarà tanto facile trovarla.

Quanto poi all'incompatibilità parlamentare di cui parlava il senatore Cadolini, mi pare che non sussista per gl'ispettori del Genio civile.

Ad ogni modo non potendo l'Ufficio centrale accettare la proposta Cadolini, rimane

anche « l'incompatibilità » nel secondo comma dell'art. 3°.

PRESIDENTE A questo articolo l'Ufficio centrale ha fatto un'aggiunta.

VERONESE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE, *relatore*. L'Ufficio centrale ha fatto un'aggiunta d'accordo col signor ministro. Dalla tabella non risulta se le 10 mila lire ivi iscritte sono una indennità o uno stipendio, perchè il presidente della Magistratura è un funzionario non compreso nel ruolo del Genio civile; e quindi si è ritenuto necessario che nella legge stessa si dica che ha lo stipendio di 10 mila lire giacchè non si tratta d'indennità.

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Gli argomenti esposti dall'onorevole relatore non risolvono le obiezioni che io ho sollevate. Egli vuole che si consenta la scelta in un campo più largo. Ci può essere, egli osserva, un professore di Università il quale offra le qualità occorrenti per occupare questo ufficio. Ora par chiaro che l'ispettore del Genio civile, il quale ha passato la sua vita nei lavori idraulici, varrà sempre meglio in quest'ufficio di qualunque professore di idraulica, il quale non si occupò che di svolgere formule teoriche, che nella pratica hanno pochissima applicazione. L'onorevole relatore ha ammesso che: « probabilmente sarà un ispettore », perchè dunque non lo fissiamo senz'altro?

L'onor. relatore ha detto che per gl'ispettori non c'è incompatibilità; ma faccio osservare che la legge elettorale vigente è diversa da quella di un tempo. Secondo l'antica legge, quando una persona aveva due uffici, se uno lo rendeva eleggibile, questo prevaleva. Invece ora, quando una persona ha due uffici, uno dei quali la rende incompatibile, egli non è ammissibile. Questa è la situazione presente, e noi ricordiamo la storia di uomini insigni, che dovettero lasciare la Camera e passare in Senato, perchè la nuova legge li rendeva ineleggibili per la ragione che ho accennato.

Ma lasciamo questa questione dell'incompatibilità sulla quale nessuno ha fatto proposte. Converrebbe a mio avviso riconoscere fin d'ora che il funzionario più idoneo ad occupare l'ufficio di Capo di compartimento, sia proprio quello

di ispettore del Genio civile. Ammettendo questa proposta, si risolverebbe anche la questione del sostituto, sul quale l'onor. relatore non ha risposto. Perciò — sebbene con poca speranza che il Senato lo accolga — mantengo il proposto emendamento il quale tende a guarentire che a governare le acque del compartimento sarà chiamata una fra le persone più competenti nelle materie idrauliche.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Sono grato al senatore Cadolini per la insistenza che egli ha posta nell'emendamento, che darebbe soltanto agl'ispettori superiori del Genio civile il diritto di presiedere il Magistrato alle acque, perchè questa sua insistenza è titolo di onore per un Corpo altamente benemerito. Io mi rallegro che da uomini autorevoli, come il senatore Cadolini, vengano riconosciuti i servigi veramente eminenti che il Corpo del Genio civile ha reso alla pubblica amministrazione, ma, mentre mi rallegro di ciò, prego il senatore Cadolini di non insistere nella sua proposta.

Perchè limitare il diritto del Governo di scegliere più largamente, in qualche caso in cui non vi sia, poniamo, tra gl'ispettori del Genio civile un idraulico eminente, e vi sia invece nelle Università, nelle Scuole di applicazione?...

CADOLINI. Sono teorici quelli...

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Ella sa meglio di me che anche nelle nostre Scuole di applicazione non ci sono solo teorici eminenti, ma uomini pratici, che al culto della scienza accoppiano l'esperienza e sono in grado di presiedere ottimamente un ufficio importante come quello del Magistrato alle acque. Si affidi al Governo la potestà di scegliere l'uomo che meglio risponda ai voti della legge.

Altra questione più grave è quella della incompatibilità.

Il senatore Cadolini diceva: è inutile tale dichiarazione! Ma io prego di considerare che l'art. 82 della legge elettorale, mentre proclama la ineleggibilità dei funzionari, dice: « ad eccezione dei membri del Consiglio superiore della pubblica istruzione, del Consiglio superiore di sanità, del Consiglio superiore dei lavori pubblici »; e poichè gl'ispettori superiori

del Genio civile fanno parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, essi sono eleggibili, ma sono incompatibili. È quindi necessaria una disposizione espressa. Noi intendiamo che questi funzionari, che non vengano alla Camera se il sorteggio li soccorra, a spendere quel tempo che vogliamo destinino al loro ufficio. Mi associo poi alla considerazione del relatore, che a scanso di equivoci, si dica essere le 10 mila lire stipendio, non indennità; è bene sopprimere la tabella *c* annessa a questo disegno di legge ed aggiungere nel primo comma che il Magistrato alle acque avrà lo stipendio annuo di L. 10,000.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Cadolini, vale a dire di sostituire al primo comma proposto dall'Ufficio centrale il seguente: « il direttore compartimentale sarà nominato fra gl' ispettori del Genio civile con decreto Reale su proposta del Consiglio dei ministri ».

Questo emendamento non è accettato nè dall'Ufficio centrale nè dall'onorevole ministro. Lo pongo ai voti: chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Vi è poi la proposta di soppressione fatta dal senatore Casana delle parole « tra i funzionari dello Stato » non accettata nè dal Governo nè dall'Ufficio centrale. Pongo dunque ai voti le parole « tra i funzionari dello Stato ».

Chi le approva si alzi.

Sono approvate.

Per ciò l'emendamento Casana non è accettato.

Rimane finalmente la proposta di aggiunta fatta dall'Ufficio centrale, costituita dalle seguenti parole: « e godrà dello stipendio annuo di lire 10,000 ». La pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Al secondo comma vi sarebbe un emendamento dell'Ufficio centrale proposto d'accordo coll'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio. Esso consiste, come ho già detto, nel sostituire alla dicitura prima proposta la seguente: « Il presidente della Magistratura alle acque rappresenta il ministro dei lavori pubblici, dipende da lui ed è di fronte a lui responsabile di quanto si attiene al servizio ed alle attribuzioni assegnategli dalla legge tranne nei

riguardi del regime forestale in cui il Presidente stesso rappresenta il ministro di agricoltura, industria e commercio e da lui dipende ».

Pongo ai voti questo emendamento. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Al terzo comma vi è un emendamento del senatore Rossi Luigi che consiste nel sostituire alle ultime parole « nel compartimento », le altre che erano già nel testo ministeriale « nel territorio sottoposto alla sua giurisdizione ». L'Ufficio centrale accetta questo emendamento?

VERONESE, *relatore*. L'Ufficio centrale aveva cancellate le parole « sottoposto alla sua giurisdizione », perchè sembrava che giurisdizione non vi fosse, e vi aveva sostituito le parole « nel compartimento »; sicchè se si potesse togliere quella parola « giurisdizione », noi saremmo lieti di accogliere questo lieve emendamento di forma.

ROSSI LUIGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ROSSI L. Io ho domandato il ritorno alla formula ministeriale perchè vi possono essere, anche fuori del compartimento, altre regioni soggette al dominio del Magistrato alle acque. E mi sembrava che le parole « nel compartimento » fossero disadatte a determinare il concetto dell'articolo. Però non ho nessuna difficoltà di ridurre la mia proposta di modifica alle seguenti parole: « nel territorio ad esso sottoposto ».

VERONESE, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta.

PRESIDENTE. Coloro che intendono di approvare questo emendamento favoriscano di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ora ai voti il complesso dell'art. 3 così emendato. Lo rileggo:

Art. 3.

Il capo del compartimento, o presidente della Magistratura alle acque, sarà nominato tra i funzionari dello Stato con decreto Reale, su proposta del Consiglio dei ministri, e godrà dello stipendio annuo di L. 10,000.

Il presidente della Magistratura alle acque rappresenta il ministro dei lavori pubblici, dipende da lui ed è di fronte a lui responsabile di quanto si attiene ai servizi ed alle attribu-

zioni assegnategli dalla legge, tranne nei riguardi del regime forestale in cui il presidente stesso rappresenta il ministro di agricoltura, industria e commercio e da lui dipende.

L'ufficio di presidente della Magistratura è incompatibile con quello di membro del Parlamento e di consigliere delle provincie, dei comuni e dei consorzi idraulici di difesa, di scolo, di bonifica e forestali nel territorio ad esso sottoposto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 4.

Il presidente della Magistratura alle acque ha alla sua dipendenza, per l'esecuzione della presente legge, tutto il personale tecnico ed amministrativo in questa legge contemplato e presiede il Comitato tecnico di Magistratura.

Tale Comitato tecnico si compone, oltre al presidente, di quattro ispettori superiori del Real Corpo del Genio civile, di un ispettore superiore forestale e del capo dell'ufficio amministrativo.

In assenza del presidente il Comitato è presieduto dall'ispettore superiore più anziano.

(Approvato).

Art. 4-bis.

Il Comitato tecnico di Magistratura ha le funzioni di una sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per le opere idrauliche e marittime del compartimento, secondo le leggi e i regolamenti vigenti per le sezioni del Consiglio medesimo.

A questo articolo 4 bis vi sono due emendamenti: uno proposto dal senatore Casana che vuole aggiunte in fine all'articolo le parole « ed in tale funzione siede presso il Magistrato delle acque ». L'altro dell'onorevole Rossi Luigi che vorrebbe sostituire alla redazione dell'Ufficio centrale la redazione seguente: « Le funzioni attualmente spettanti al Consiglio superiore dei lavori pubblici rispetto alle opere idrauliche e marittime del Compartimento sono trasferite nel Magistrato alle acque ».

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici.
Vorrei pregare l'onor. Rossi di non insistere in questo emendamento perchè potrebbe dar luogo ad un grave dubbio.

Come l'onor. senatore Rossi sa benissimo, vi è un regolamento che disciplina le attribuzioni proprie delle sezioni del Consiglio superiore e le attribuzioni proprie dell'adunanza generale. E vi è pure una disposizione per cui il ministro può sempre ordinare che un affare di competenza di una Sezione, venga esaminato, per la sua grave importanza, nell'adunanza generale. Ora potrebbe nascere il dubbio con la formula adottata dall'onor. Rossi che il Comitato tecnico di magistratura avesse non solo le funzioni di Sezione, ma quelle del Consiglio superiore dei lavori pubblici, infatti si legge: « le funzioni attualmente spettanti al Consiglio superiore dei lavori pubblici rispetto alle opere idrauliche e marittime del compartimento, sono trasferite nel Magistrato alle acque ».

Invece il concetto dell'onor. Rossi è che possano spettare al Comitato di Magistratura le attribuzioni che altrimenti spetterebbero alla sezione del Consiglio superiore; ma niente vieta che se l'affare paia al ministro di tale importanza da essere esaminato in adunanza generale, egli lo ordini, e se l'affare è per intrinseca sua natura di competenza dell'adunanza generale, deve in questa essere esaminato.

Non dubito di essere d'accordo con un uomo di così alto ingegno come il senatore Rossi; e lo pregherei di non insistere nella formula, perchè questa dell'Ufficio centrale mi pare meglio corrispondente al concetto che è suo, com'è mio.

ROSSI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI L. Dalla relazione si vedeva chiaramente quale fosse il concetto dell'Ufficio centrale, quello cioè di deferire al Magistrato alle acque alcuna delle funzioni che sono di competenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici. A questo concetto non mi sembrava che rispondesse perfettamente la formula adottata, e per questo vi avevo sostituito la mia. Però, dopo le spiegazioni date dall'onorevole ministro, io non insisto e ritiro l'emendamento.

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici.
Ringrazio.

PRESIDENTE. Domando all' Ufficio centrale se accetta la proposta dell'onor. Casana.

VERONESE, *relatore*. Non essendo presente l'onor. Casana, dichiaro purtuttavia che non si può accettare questo emendamento perchè l'onor. Casana ammetterebbe con esso e con un altro che viene in seguito, che il Comitato tecnico sia una sezione del Consiglio superiore, quasichè avessimo modificata la legge organica del Consiglio superiore. Il Comitato tecnico di magistratura ha le funzioni di una sezione, ma non è una sezione del Consiglio stesso.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Perfettamente.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'emendamento del senatore Casana. Chi lo approva si alzi.

Non è approvato.

Pongo ai voti l'articolo 4 bis, come è stato proposto dall' Ufficio centrale.

(Approvato).

Art. 5.

Una Commissione costituita da tanti delegati quante sono le provincie in tutte o in parte comprese nel compartimento del Magistrato alle acque, eletti per un quinquennio ciascheduno dal rispettivo Consiglio provinciale, e nel seno di questo, sarà sentita dal presidente della Magistratura quando si tratti della esecuzione di nuove opere, o d'importanti opere di difesa, o di conflitti fra provincie, comuni e consorzi. Essa sarà presieduta dal presidente della Magistratura che potrà chiederne il parere quando lo creda utile.

A quest'art. 5 vi sono due emendamenti, uno dell'onor. Cadolini e l'altro dell'onor. Casana.

L'onor. Cadolini propone la soppressione di quest'articolo.

L'emendamento del senatore Casana è il seguente.

Dopo le parole: « sarà sentita dal Presidente della Magistratura » intercalare le seguenti: « ogni volta questo lo creda opportuno ovvero se ne faccia richiesta dal Presidente della Deputazione provinciale di una delle provincie del compartimento ed in ogni modo »;

e sopprimere le ultime parole: « che potrà chiederne il parere quando lo creda utile ».

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. A me pare che la creazione di una Commissione interprovinciale sia assolutamente superflua. Quando si consideri che il Magistrato ha accanto a sè un Comitato di ispettori del Genio civile, il quale potrà con la massima competenza, consigliare le opere e proporre i disegni, non s'indovina qual valore potranno avere i consigli, i pareri, di una Commissione composta dei rappresentanti delle provincie, che si dovranno chiamare, così dalla montuosa Belluno, come dalla pianeggiante Rovigo. Notisi bene che neppure è detto se essa dovrà comporsi d'uomini tecnici.

Quando poi sorgono conflitti fra provincie vicine la Commissione non avrà nè competenza, nè autorità. Per risolvere i conflitti il Magistrato dovrà esclusivamente rivolgersi alle Deputazioni e ai Consigli delle provincie interessate nei conflitti stessi; sembra perciò che convenga sopprimere senz'altro quest'articolo, e non parlare di una Commissione la quale non servirebbe ad altro che a preparare complicazioni e difficoltà al Magistrato alle acque.

VERONESE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VERONESE, *relatore*. Nella discussione generale ho già risposto in gran parte alle considerazioni svolte dall'onor. Cadolini. A queste considerazioni si oppongono le altre dell'onorevole Casana che vorrebbe dare maggiori attribuzioni a questa Commissione. La questione fu molto discussa dall' Ufficio centrale, se cioè fosse opportuno di costituire questo corpo consultivo nella Magistratura delle acque.

L'origine dall'articolo l'abbiamo trovata in una petizione fatta dalle provincie interessate.

Le provincie venete pagano molto, essendo il percorso dei fiumi veneti grandissimo, e quindi son tenute per leggi a contribuire per le opere di seconda e terza categoria e per bonifiche, mentre non sono sufficientemente sentiti i loro desiderii. Così si è creduto, secondo l'Ufficio centrale, di mantenere l'articolo che era stato proposto dalla Camera limitandolo a pochi casi bene determinati.

Noi crediamo che nei limiti da noi segnati, si possa mantenere questa Commissione.

Effettivamente l'articolo come è venuto dalla Camera, cioè che ogni qual volta le provincie

fossero interessate la Commissione dovesse essere sentita dal presidente della Magistratura, poteva dar luogo a gravi imbarazzi, perchè le provincie sono, si può dire, interessate in tutte le opere idrauliche, mentre invece limitandosi ai casi di nuove opere, o d'importanti opere di difesa che si possono ritenere come nuove opere, e anche a quello di conflitti, ci pare che la Commissione debba essere sentita.

Anche il Paleocapa, trattando della legge sui lavori pubblici del 1861 nei riguardi delle provincie Venete, ha sostenuto la opportunità che le provincie che sono così gravate dalle spese in virtù della legge del '65 per la costruzione delle nuove opere, dovessero essere sentite, osservando che le provincie Venete si trovano in condizione molto diversa e speciale di quello che non si trovino le altre provincie.

CADOLINI Ma le provincie Venete nel '65 non erano state ancora annesse all'Italia.

VERONESE, *relatore*. È stato quando nel '66 si trattava di applicare la legge del '65, ed il Paleocapa parlava appunto dell'estensione che si faceva allora della legge del 1865 alle provincie Venete dopo il 1866. Ad ogni modo nei casi che noi abbiamo contemplato, la Commissione non potrà recare svantaggio e potrà portare la voce dell'interesse pubblico delle varie provincie, presso il presidente del Magistrato che sta a Venezia; ed egli stesso potrà trarre lumi dai rappresentanti delle provincie.

Noi abbiamo limitata anche la scelta dei delegati delle provincie, che devono essere scelti nei rispettivi Consigli provinciali, e per un quinquennio, perchè bisogna evitare che gl'interessi particolari si facciano troppo sentire presso il Magistrato alle acque. Il regolamento potrà limitare meglio anche il numero delle sedute, perchè non è una Commissione che si dovrà convocare molto spesso; ma basterà che sia convocata una o due volte l'anno. Noi non abbiamo creduto di entrare in questi particolari nella legge. Così si soddisfa ad un desiderio manifestato dalle provincie interessate, ed io pregherei quindi l'onorevole Cadolini di volerlo accettare. Per le ragioni dette in risposta all'onor. Cadolini, non possiamo accettare invece la proposta fatta dall'onor. Casana che, per la domanda di un presidente di Deputazione provinciale, il presidente della Magistratura debba sentire questa Commissione.

Il presidente la sentirà ogniqualvolta lo crederà opportuno.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Assicuro l'onorevole Cadolini che questa Commissione non sarà inutile ruota nel Magistrato alle acque.

Il Comitato di magistratura, come dice lo stesso suo nome, sarà un ufficio di carattere schiettamente tecnico; ma alcune questioni che il Magistrato avrà dinanzi, avranno non solo aspetto tecnico, ma altresì aspetto amministrativo.

Ora, questa Commissione appunto è chiamata ad esaminare l'aspetto amministrativo dei vari problemi che il Magistrato deve risolvere. Noi facciamo una legge di decentramento e non possiamo cominciare dal chiudere la bocca agli enti locali interessati. Altro è sentire le Deputazioni provinciali separatamente, altro i delegati tutti raccolti, chè nel contraddittorio è più facile venire a conclusioni concrete e ad accordi. Se l'onorevole Cadolini vuole interpellare tutte le Deputazioni provinciali, comprese nel compartimento, si perderà molte tempo; e anziché rendere rapida l'azione del Magistrato alle acque, noi l'avremo resa più lenta di quella del Genio civile.

Io credo quindi che non vi sia duplicazione, e che sarà benefica l'azione di questa Commissione. Questo dico per mantenere l'articolo così com'è; ampliarlo no.

Non posso consentire nell'emendamento proposto dall'onorevole Casana, che cioè il Magistrato debba convocare la Commissione, ogniqualvolta il rappresentante della provincia ne faccia richiesta, poichè s'intralcerebbe inutilmente l'opera del Magistrato, il quale deve essere giudice dell'opportunità di chiamare o no i rappresentanti delle provincie a dire il loro avviso intorno a gravi questioni. Quindi mi associo all'onorevole relatore nel pregare l'onorevole Cadolini di non volere insistere nel suo emendamento.

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Faccio osservare all'onorevole ministro, che quando, nel caso di conflitto fra due provincie, occorra di consultare le Depu-

tazioni provinciali, saranno due sole le Deputazioni da interpellare, non tutte, perchè, se sorge una questione, fra la provincia di Verona e quella di Vicenza, non si dovrà interrogare la Deputazione di Belluno. Ma l'onorevole ministro è troppo eloquente, quindi io non posso competere con lui. Io abbandono la mia proposta, ma spero che il regolamento restringerà le attribuzioni della Commissione alla stregua delle dichiarazioni dell'onorevole relatore, il quale crede che dovrà essere convocata una o due volte l'anno.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, verremo ai voti.

Avendo l'onor. Cadolini ritirato la sua proposta, non vi rimangono che gli emendamenti del senatore Casana, non accettati nè dall'onorevole ministro, nè dall'onorevole relatore. Chi li approva voglia alzarsi.

Non sono approvati,

Allora pongo ai voti l'art. 5 nel testo proposto dall'Ufficio centrale. Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

Passeremo ora alla discussione dell'art. 6.

Art. 6.

È approvata la tabella A annessa alla presente legge, che comprende il *presidente della Magistratura* alle acque ed il personale del Genio civile e quello amministrativo, posto alla sua dipendenza.

È autorizzata la maggiore spesa di lire 113,100 per il personale indicato nella tabella C annessa alla presente legge ed aggiunto al corpo del R. corpo del Genio civile, quale risulta dalla tabella B, annessa alla *legge 8 luglio 1906, n. 301*.

Il personale del Genio civile, di cui alla tabella A, pur continuando a far parte del ruolo del Genio civile, non potrà che per *breve tempo* essere trasferito dal compartimento del Magistrato alle acque ad altri uffici del Regno e percorrerà di *regola* tutta la carriera fino al grado di ispettore superiore negli uffici del compartimento stesso.

Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, *udito il parere del presidente della Magistratura*, saranno assegnati preferibilmente agli uffici del Veneto gli ufficiali del

Genio civile che vi sono addetti alla data della pubblicazione della presente legge e che ne faranno domanda, nonchè entro i limiti dei posti disponibili quelli degli altri uffici del Regno che pure ne faranno domanda.

A questo articolo sono stati proposti due emendamenti: uno del senatore Casana e l'altro proposto dall'Ufficio centrale d'accordo con il ministro dei lavori pubblici.

L'emendamento del senatore Casana è così concepito:

Al 3° comma far seguire le seguenti parole: « tale ultima disposizione non si applica tuttavia al personale del Genio civile che possa essere chiamato temporaneamente a sostituire il personale della tabella A stato trasferito altrove con riserva di ritorno al compartimento ».

Al 4° comma sostituire quanto segue:

« Saranno destinati al Magistrato delle acque, *udito il parere del Presidente*, di preferenza quegli ufficiali del Genio civile i quali ne faranno domanda, e che speciali attitudini ovvero l'esperienza acquistata per essere da tempo addetti agli uffici del Veneto abbiano rivelati di particolare competenza riguardo agli studi e lavori occorrenti nel compartimento ».

L'emendamento dell'Ufficio centrale, concordato con il ministro dei lavori pubblici, proporrebbe di sostituire al secondo capoverso dell'articolo la seguente dizione: « È autorizzata la maggiore spesa di lire 10 mila da stanziarsi in apposito capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per lo stipendio del presidente del Magistrato alle acque ». Proporrebbe poi di togliere dal terzo comma del medesimo articolo dopo le parole « ruolo del Genio civile » la frase: « Non potrà che per breve tempo essere trasferito dal compartimento del Magistrato delle acque ad altri uffici del Regno » restando le rimanenti parole: *percorrerà di regola, ecc.*

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*.
Ho domandato la parola per dar ragione al Senato di questo emendamento, concordato con l'Ufficio centrale. Il Senato ricorderà che in occasione della discussione della *legge 8 luglio 1906, modificatrice degli organici del Genio civile*, fu annessa alla legge una tabella

comprensiva, non solo del personale che veniva aggiunto agli uffici del Genio civile, ma ancora del personale che sarebbe stato necessario per l'attuazione della legge sul Magistrato alle acque.

La spesa di 113 mila lire, necessaria per tale aumento del personale, è stata perciò già deliberata con la legge 8 luglio 1906.

Nel fare le promozioni, pel rispetto che sento e devo al Parlamento, mi sono limitato a fare le promozioni solo per quella parte del personale addetta ai veri e proprii uffici del Genio civile, e non le ho fatte (in attesa del voto del Parlamento) per la parte che dovrà essere destinata al Magistrato alle acque.

È questa la ragione per cui, ad evitare equivoci, e perchè non paia che si tratti di nuovo personale e di nuove spese, propongo la soppressione di questo comma, la quale trae seco la soppressione della tabella C, facendo una semplice aggiunta, che cioè lo stipendio di 10,000 lire al presidente del Magistrato alle acque dovrà essere aggiunto annualmente al capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, relativo al personale del Genio civile.

VERONESE, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Mi riferisco alle ragioni esposte dall'onorevole ministro, essendo stato, l'emendamento da noi presentato, accolto dal ministro stesso.

Al terzo comma abbiamo proposto la soppressione delle parole: « non potrà che per breve tempo essere trasferito dal compartimento del Magistrato alle acque ad altri uffici del Regno », perchè esse appaiono in contraddizione col resto del comma ove è detto che il personale « percorrerà di regola tutta la carriera fino al grado di ispettore superiore negli uffici del compartimento stesso ». Ai trasferimenti si provvede già coll'articolo 7. Abbiamo quindi creduto opportuno, per questione di forma più che per altro, sopprimere questo inciso, senza che con questa soppressione si tolga nulla all'articolo stesso.

Circa poi all'emendamento dell'onor. Casana a quest'articolo 6, dico subito che l'Ufficio centrale lo ritiene superfluo, perchè si comprende bene che al personale che sostituirà momentaneamente il personale del luogo non può applicarsi la legge.

Al secondo comma poi non ci pare utile spe-

cificare troppo minutamente le qualità che dovrà avere il personale che sarà assunto in servizio. Questa questione sarà risolta dal presidente del Magistrato, il quale terrà appunto conto delle qualità richieste per l'ufficio. Una disposizione tassativa, come quella da noi adottata per l'ammissione degli allievi ingegneri, senza garanzie sufficienti di scelta, potrebbe dar luogo facilmente a reclami.

Noi abbiamo già migliorato questa disposizione, perchè con la disposizione del disegno ministeriale non era sentito neppure il presidente della Magistratura.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto dal senatore Casana.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Pongo ai voti le modificazioni proposte dall'Ufficio centrale d'accordo col ministro.

Chi le approva si alzi.

(Approvato).

Allora rileggo l'articolo 6 con le modificazioni approvate.

Art. 6.

È approvata la tabella A annessa alla presente legge, che comprende il *presidente della Magistratura* alle acque ed il personale del Genio civile e quello amministrativo, posto alla sua dipendenza.

È autorizzata la maggiore spesa di L. 10,000 da stanziarsi in apposito capitolo del bilancio dei lavori pubblici per lo stipendio del presidente del Magistrato alle acque.

Il personale del Genio civile, di cui alla tabella A, pur continuando a far parte del ruolo del Genio civile, percorrerà di *regola* tutta la carriera fino al grado di ispettore superiore negli uffici del compartimento stesso.

Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, *udito il parere del presidente della Magistratura*, saranno assegnati preferibilmente agli uffici del Veneto gli ufficiali del Genio civile che vi sono addetti alla data della pubblicazione della presente legge e che ne faranno domanda, nonchè entro i limiti dei posti disponibili quelli degli altri uffici del Regno che pure ne faranno domanda.

Coloro che intendono approvare quest'articolo favoriscano di alzarsi.

(Approvato).

Rileggo ora l'articolo 7 e i vari emendamenti che a tale articolo si propongono:

Art. 7.

Al personale del Genio civile, di cui nella tabella A, saranno applicabili tutte le disposizioni delle leggi organiche del Genio civile, in quanto non sia derogato dalla presente legge. Nessun *trasferimento* nè *temporaneo* nè *definitivo*, od *altro* provvedimento, potrà esser preso riguardo al detto personale, nè alcun incarico estraneo alle ordinarie attribuzioni gli potrà essere affidato, senza la *richiesta* o il preventivo parere del *presidente della Magistratura*, al quale sarà riservata la esclusiva facoltà di distribuire il personale stesso fra i vari uffici del compartimento, e di disporre i trasferimenti da un ufficio all'altro.

Nella destinazione di ingegneri-allievi negli uffici del compartimento sarà data la preferenza agli ingegneri che in concorsi banditi dal Ministero abbiano date prove di speciale capacità nelle discipline idrauliche.

Nel caso di promozione a gradi fino a quello di ingegnere capo, per i quali non esistano contemporaneamente vacanze negli uffici dipendenti dal *presidente della Magistratura*, l'ufficiale promosso potrà, quando il servizio lo esiga, ed in seguito a richiesta del *presidente*, rimanere a disposizione del *presidente* stesso per prestar servizio presso l'ufficio centrale di Venezia, o presso gli altri uffici.

Il più anziano fra gli ispettori superiori addetti al Magistrato sarà aggiunto con diritto di voto al Comitato del personale del Genio civile di cui all'art. 9 della legge 22 agosto 1895, n. 547.

Gli ispettori superiori di cui alla tabella A risiedono presso il Magistrato alle acque in Venezia e intervengono alle adunanze generali del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Intervengono alle sedute delle sezioni quando per casi speciali siano invitati dal presidente del Consiglio.

A quest'art. 7 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Nel 1° comma, dopo le parole: « in quanto non sia derogato dalla presente legge » sostituire quanto segue:

« È riservata al presidente della Magistratura delle acque la facoltà di distribuire il personale fra i vari uffici e disporre i trasferimenti da un ufficio all'altro nel Compartimento.

« Per qualsiasi altro trasferimento temporaneo o definitivo, ed in genere per ogni altro provvedimento rispetto a quel personale, deve sentirsi il parere del presidente della Magistratura delle acque ».

Nel 2° comma, dopo le parole: « intervengono alle sedute delle sezioni » aggiungere le seguenti: « che non siano quelle indicate dall'art. 4 bis soltanto ».

CASANA.

Sopprimere le parole « intervengono alle adunanze generali del Consiglio superiore dei lavori pubblici ».

CADOLINI.

Domando all'Ufficio centrale e al signor ministro se li accettano.

VERONESE, *relatore*. Domando la parola.

VERONESE, *relatore*. Per le considerazioni già svolte nella discussione generale, non possiamo accettare gli emendamenti che sono stati proposti all'art. 7 dagli onorevoli senatori Casana e Cadolini, tanto più che riteniamo sia utile che gli ispettori del Genio civile di Venezia intervengano alle sedute generali del Consiglio superiore per gli affari del territorio sottoposto al Magistrato alle acque, e per tutti gli affari generali.

Quindi pregherei il senatore Cadolini di non insistere nel suo emendamento.

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Se si ammette che gli ispettori appartenenti al Comitato debbano intervenire alle adunanze generali del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, essi si troveranno impegnati in tal maniera che non potranno indefessamente dedicarsi ai lavori del Magistrato. Meno male se si dicesse che dal ministro potranno esser chiamati a intervenire a speciali adunanze. In questa forma l'articolo potrebbe essere approvato. Che gli ispettori del Magistrato debbano periodicamente intervenire alle frequenti adunanze del Consiglio, non pare opportuno perchè troppo frequentemente dovrebbero allontanarsi dalla loro sede; mentre negli studi

tecnici è necessaria la continuità del lavoro, e giova sempre evitare qualsiasi interruzione.

Se si trovasse una formula la quale ammettesse soltanto che potranno per invito del ministro intervenire a speciali adunanze del Consiglio superiore, io ne sarei pago.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*.
Riconosco la giustezza dell'osservazione fatta dal senatore Cadolini, nel senso che non si debba negare agli ispettori addetti al Magistrato alle acque, il diritto d'intervenire alle adunanze del Consiglio superiore dei lavori pubblici; ma lo stabilire che ne abbiano l'obbligo, può distoglierli con troppa frequenza dal loro ufficio, che richiede cure assidue e costanti. Quindi, d'accordo con l'Ufficio centrale sono disposto a modificare l'articolo nel modo seguente: « Gli ispettori superiori di cui alla tabella a) risiedono presso il Magistrato alle acque in Venezia e se invitati dal ministro — intervengono alle adunanze ». ecc.

CADOLINI. Dopo l'emendamento proposto dall'onor. ministro, non ho più ragione d'insistere nel mio.

PRESIDENTE. Vi sarebbe ora l'emendamento proposto dal senatore Casana, non accettato dal ministro, nè dall'Ufficio centrale.

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Non rimane quindi che l'emendamento proposto dall'onor. ministro, che consiste nell'aggiungere all'ultimo capoverso, dopo le parole: « in Venezia e », le altre: « se invitati dal ministro » ecc., come nel seguito dell'articolo.

Accetta l'Ufficio centrale questa proposta?

VERONESE, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta l'emendamento proposto dal ministro.

PRESIDENTE. Allora lo metto ai voti.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

Do lettura dell'art. 7 come è stato modificato:

Art. 7.

Al personale del Genio civile, di cui nella tabella A, saranno applicabili tutte le disposizioni delle leggi organiche del Genio civile, in

quanto non sia derogato dalla presente legge. Nessun *trasferimento* nè *temporaneo* nè *definitivo* od *altro* provvedimento potrà essere preso riguardo al detto personale, nè alcun incarico estraneo alle ordinarie attribuzioni gli potrà essere affidato, senza la *richiesta* o il preventivo parere del *presidente della Magistratura*, al quale sarà riservata la esclusiva facoltà di distribuire il personale stesso fra i vari uffici del compartimento, e di disporre i trasferimenti da un ufficio all'altro.

Nella destinazione di ingegneri-allievi negli uffici del compartimento sarà data la preferenza agli ingegneri che in concorsi banditi dal Ministero abbiano date prove di speciale capacità nelle discipline idrauliche.

Nel caso di promozioni a gradi fino a quello di ingegnere capo, per i quali non esistano contemporaneamente vacanze negli uffici dipendenti dal *presidente della Magistratura*, l'ufficiale promosso potrà, quando il servizio lo esiga, ed in seguito a richiesta del *presidente*, rimanere a disposizione del *presidente* stesso per prestar servizio presso l'ufficio centrale di Venezia, o presso gli altri uffici.

Il più anziano fra gli ispettori superiori addetti al Magistrato sarà aggiunto con diritto di voto al Comitato del personale del Genio civile di cui all'art. 9 della legge 22 agosto 1895, n. 547.

Gli ispettori superiori di cui alla tabella A risiedono presso il Magistrato alle acque in Venezia, e se invitati dal ministro, intervengono alle adunanze generali del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Intervengono alle sedute delle sezioni quando per casi speciali siano invitati dal presidente del Consiglio.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

Art. 7 bis.

Il personale di custodia del compartimento sarà nominato dal ministro dei lavori pubblici su proposta del presidente della Magistratura.

Saranno fissate per regolamento le norme per l'ammissione e per i provvedimenti relativi al personale di custodia e di guardia.

(Approvato).

Art. 8.

Agli uffici del Genio civile, attualmente esistenti nel compartimento territoriale del Magistrato alle acque, rimangono affidate, sotto la dipendenza dell'Amministrazione centrale, tutte le altre attribuzioni loro conferite dalle leggi e non comprese nella presente.

Il ministro dei lavori pubblici, con decreto motivato, potrà però delegare al Magistrato alle acque quelle funzioni che l'esperienza dimostrasse compatibili con le attribuzioni speciali a lui affidate da questa legge, e che risultassero utili nell'intento di rendere più facile e più sollecito il disbrigo degli affari.

A quest'articolo vi è un emendamento dell'onor. Casana, il quale vorrebbe modificare la forma del primo comma nel seguente modo: «Tutte le attribuzioni conferite dalle leggi agli uffici del Genio civile, che non formano oggetto della presente legge, rimangono ad essi affidate».

L'Ufficio centrale accetta questo emendamento?

VERONESE, *relatore*. Mi pare che sia inutile.

Ho già detto ieri che la forma poteva forse essere corretta, ma questa è questione di gusto, e noi abbiamo lasciato il progetto come è venuto dalla Camera.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto dal senatore Casana. Chi lo approva voglia alzarsi.

Non è approvato.

Pongo ai voti l'art. 8 nel testo già letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 9.

Presso la sede del Magistrato alle acque risiederà agli effetti della presente legge, il personale forestale quale risulta dalla tabella B annessa alla presente legge.

È autorizzata la spesa relativa di lire 13,400, e sono consentite le analoghe variazioni nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Il personale forestale necessario per lo studio e la esecuzione dei lavori di sua competenza, derivanti dalla presente legge, dipenderà nei riguardi tecnici dal *presidente della Magistra-*

tura e costituirà un *reparto* speciale destinato a prestare servizio nel compartimento del Magistrato.

Tanto il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici quanto il personale forestale, pure essendo posti alla dipendenza del Magistrato alle acque, continueranno a far parte dei rispettivi organici.

(Approvato).

Sull'art. 10 vi sono parecchi emendamenti e quindi sarà bene rimandare il seguito della discussione alla seduta di domani.

Domani quindi seduta pubblica alle ore 15 col seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Personale civile dei depositi di allevamento cavalli (N. 442);

Costituzione in comune autonomo della frazione di Santa Maria la Fossa (Grazzanise) (N. 456).

II. Votazione per la nomina di un componente della Commissione di finanze.

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Istituzione del Magistrato alle acque per le provincie venete e di Mantova (N. 303 - *urgenza - Seguito*);

Costituzione dei Consorzi per la difesa della viticoltura contro la fillossera (N. 389);

Provvedimenti a favore dell'Ospedale civile di Palermo e riforme di lasciti esistenti in Sicilia (N. 435);

Modificazioni all'articolo 3, numero 5^o, della legge 12 dicembre 1875, n. 2837, che istituiva due Sezioni temporanee di Corte di Cassazione in Roma (N. 400);

Organico dei veterinari governativi di confine e di porto (N. 340);

Estensione agli impiegati delle Amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza della legge 6 marzo 1904, n. 88 (N. 439);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1901-902 (N. 223);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1902-903 (N. 224);

Autorizzazione della spesa pel pagamento ai signori Talamo e Mannajuolo della somma ad essi dovuta in seguito alla sentenza 11 dicembre 1905 della Corte di appello di Roma in ordine al progetto di una nuova aula nel palazzo di Montecitorio (N. 457);

Distacco del comune di Vidracco dal mandamento di Vico Canavese e sua aggregazione al mandamento di Castellamonte (N. 419);

Aumento del fondo stanziato nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per il concorso dello Stato nella concessione dei mutui, in dipendenza dell'articolo 9 della legge 18 agosto 1902, n. 356 (N. 451);

Chiusura dello stralcio della liquidazione dell'antico Monte di Pietà di Roma (N. 396);

Modificazioni agli stipendi ed all'organico del personale della giustizia militare (N. 441);

Modificazione alla legge sull'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra relativa al personale degli stabilimenti militari di pena ed a quello dei depositi di allevamento cavalli (N. 443);

Aggregazione del comune di Guardialfiera al mandamento di Casacalenda (N. 418);

Separazione delle frazioni di Mercatino, Petticara, Secchiano, Uffogliano, Torricella e Santiano dalla frazione di Talamello in provincia di Pesaro, e costituzione in due comuni autonomi (N. 421);

Tombola telegrafica a favore degli ospedali civili di Lanciano e di Vasto (N. 447);

Tombola telegrafica a favore dell'Ospedale civico di Terni (N. 449);

Modificazioni al ruolo organico della Regia scuola mineraria di Caltanissetta (N. 453);

Ruoli organici del personale civile insegnante della Regia Accademia navale e della Regia Scuola macchinisti (N. 450);

Modificazioni nelle competenze del personale delle scuole secondarie governative all'estero (N. 472).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 21 marzo 1907 (ore 20)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

